RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva (UE) 2024/2831 è stata adottata in sede unionale con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali, assicurando una più efficace tutela dei loro diritti, una corretta qualificazione della situazione occupazionale e un utilizzo trasparente, equo e responsabile dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati impiegati nell'organizzazione del lavoro.

La direttiva interviene in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione dei modelli organizzativi e dall'impiego crescente di strumenti algoritmici e di intelligenza artificiale nella gestione dei rapporti di lavoro, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato, garantire una più efficace protezione dei lavoratori delle piattaforme digitali, evitando fenomeni di erronea qualificazione dei rapporti di lavoro (*misclassification*); dall'altro, favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo dell'economia delle piattaforme mediante l'introduzione di un quadro normativo uniforme all'interno dell'Unione europea.

In tale prospettiva, la direttiva disciplina, in particolare, i criteri per la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali, introduce specifiche garanzie in materia di gestione algoritmica del lavoro, rafforza gli obblighi di trasparenza nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti e delle autorità competenti, assicura il diritto alla supervisione umana e al riesame delle decisioni automatizzate, nonché prevede specifiche misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informazione, consultazione e cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali.

Il presente decreto legislativo è adottato sulla base dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), che subordina il recepimento, oltreché ai criteri e principi direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il presente decreto legislativo dà attuazione alla direttiva mediante un intervento organico sull'ordinamento nazionale, volto a disciplinare il lavoro mediante piattaforme digitali in coerenza con la normativa nazionale vigente e a coordinare le nuove disposizioni con la disciplina in materia di tutela dei dati personali, intelligenza artificiale, salute e sicurezza sul lavoro, trasparenza delle condizioni di lavoro e utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali.

Camera dei Deputati **ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN**

Lo schema di decreto legislativo si compone di 27 articoli, ripartiti in sette capi:

Capo I - Disposizioni generali;

Capo II - Determinazione della corretta situazione occupazionale;

Capo III - Sistemi automatizzati di monitoraggio e sistemi decisionali automatizzati - Gestione e trasparenza;

Capo IV - Salute e sicurezza, canali di segnalazione, informazione e consultazione dei lavoratori;

Capo V - Trasparenza del lavoro svolto mediante piattaforme digitali;

Capo VI - Canali di comunicazione e trattamento dei dati personali;

Capo VII - Norme di coordinamento e finanziarie.

Nel dettaglio, sono state introdotte le seguenti disposizioni.

L' **articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del decreto legislativo, precisando che esso dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 mediante l'introduzione di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e la tutela dei dati personali delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali.

Si richiamano il regolamento (UE) 2024/1689 e la legge 23 settembre 2025, n. 132, sull'intelligenza artificiale, nonché i relativi decreti attuativi, al fine di precisarne la complementarità.

L'**articolo 2** definisce l'ambito di applicazione del decreto.

Da un punto di vista oggettivo, si prevede che la disciplina trovi applicazione nei confronti delle piattaforme digitali che organizzano prestazioni lavorative svolte nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento della piattaforma.

Da un punto di vista soggettivo, si precisa che le disposizioni trovino applicazione nei confronti di tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti, si ritiene che abbiano un contratto o rapporto di lavoro subordinato, ai lavoratori autonomi, a coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

L’**articolo 3** reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto, adeguando la terminologia nazionale a quella utilizzata dalla direttiva.

Sono in particolare definite le nozioni di piattaforma di lavoro digitale, lavoro mediante piattaforme digitali, persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, lavoratore delle piattaforme digitali, intermediario, rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, sistemi di monitoraggio automatizzati e sistemi decisionali automatizzati.

Al riguardo, al comma 2, in attuazione del considerando n. 20 della direttiva, si precisa che nella definizione di piattaforme di lavoro digitale non rientrano quelle piattaforme che si limitano a fornire i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l’utente finale, senza assumere un ruolo nell’organizzazione del lavoro svolto dagli individui, come ad esempio quelle il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni mobili o immobili, quelle mediante le quali soggetti non professionisti possono rivendere beni, quelle che organizzano attività di volontariato, nonché quelle per le quali l’organizzazione del lavoro costituisce una componente secondaria o meramente accessoria, come avviene in talune ipotesi di prestatori di servizi di pulizia o di trasporto di persone o merci.

Come precisato dalla stessa Commissione in sede di adozione della presente direttiva, in tale ambito possono ordinariamente ricadere anche le centrali radio taxi operanti nel settore tradizionale del trasporto non di linea, settore che si caratterizza per la presenza di una disciplina pubblicistica particolarmente intensa, prevalentemente di livello locale, che regola, tra l'altro, il sistema tariffario e le modalità di esercizio del servizio. In tali ipotesi, il ruolo delle centrali radio taxi è normalmente limitato a mettere in contatto utenti e conducenti, senza determinare le tariffe applicabili né esercitare poteri di direzione, organizzazione o controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa. Resta fermo che la valutazione circa la riconducibilità di una specifica attività alla nozione di piattaforma di lavoro digitale deve essere effettuata caso per caso sulla base delle caratteristiche concretamente assunte dal servizio prestato.

L’**articolo 4** estende le medesime tutele previste dal decreto per coloro che instaurano un rapporto diretto con la piattaforma digitale anche alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario

La disposizione chiarisce inoltre il coordinamento con la disciplina della somministrazione, dell’appalto e del subappalto.

Camera dei Deputati **ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN**

L’**articolo 5** introduce una presunzione legale di subordinazione nei rapporti di lavoro mediante piattaforme digitali, facendo salva la possibilità di allegare prova contraria per la piattaforma digitale stessa.

La disposizione, in coerenza con i criteri di delega, individua gli elementi fattuali che possono rilevare ai fini della qualificazione del rapporto, valorizzando non solo le modalità organizzative della prestazione, ma anche l'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati e sistemi decisionali automatizzati, ove idonei ad incidere sull'esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro. Gli elementi fattuali considerati dalla disposizione sono diretti ad accertare la sussistenza di poteri di direzione e controllo della piattaforma sull'esecuzione della prestazione lavorativa.

Viene fatta espressamente salva la presunzione legale di subordinazione già prevista per i *riders* dall’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

È altresì previsto che la corretta qualificazione del rapporto possa essere, su istanza della persona interessata o dei suoi rappresentanti, oggetto di certificazione da parte delle Commissioni di certificazione disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, ferma restando la possibilità di fornire prova contraria rispetto alla presunzione legale. La medesima procedura di certificazione è estesa anche alla presunzione di subordinazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.

Infine, è disciplinata l'applicazione temporale della presunzione ai rapporti già in corso alla data del 2 dicembre 2026, in conformità alla disciplina transitoria prevista dalla direttiva, prevedendo che la presunzione si applica solo al periodo successivo a tale data.

L’**articolo 6** introduce specifiche limitazioni al trattamento dei dati personali effettuato dalle piattaforme digitali nell'ambito dell'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati, prevedendo che le stesse operano sin dall’inizio delle procedure di assunzione o selezione.

La disposizione individua le categorie di dati personali il cui trattamento è vietato, con particolare riguardo ai dati concernenti la sfera privata della persona, ai dati biometrici utilizzati a fini identificativi e ai dati suscettibili di rivelare informazioni relative ai diritti fondamentali o a categorie particolari di dati personali.

La disciplina si coordina con il Regolamento (UE) 2016/679 e con la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

L’**articolo 7** prevede che le piattaforme digitali effettuino la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali relativamente ai sistemi automatizzati impiegati nella gestione del lavoro.

La disposizione coordina il nuovo obbligo con la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 1997, prevedendo la consultazione delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti e assicurando a questi ultimi la disponibilità della valutazione effettuata.

È inoltre attribuito all'Ispettorato nazionale del lavoro il potere di intervento, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 1997, nei casi di mancato adempimento degli obblighi previsti.

L’**articolo 8** disciplina gli obblighi informativi gravanti sulle piattaforme digitali e sugli intermediari che siano titolari del trattamento dei dati, relativamente ai sistemi automatizzati utilizzati per il monitoraggio e l'assunzione di decisioni riguardanti le persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali.

Sono individuati il contenuto minimo delle informazioni, i soggetti destinatari, le modalità e i tempi di comunicazione, distinguendo gli obblighi nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti, delle autorità competenti e delle persone che partecipano a procedure di selezione.

Viene, altresì, precisato che le informazioni devono essere fornite in modo trasparente, chiaro, intellegibile e facilmente accessibile mediante documento scritto, anche in forma elettronica.

Parimenti, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, comunque qualificato, le piattaforme digitali comunicano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma i dati identificativi del titolare o del gestore della piattaforma medesima, sia esso persona fisica o giuridica, tra cui il nome, ovvero la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita iva, l’indirizzo pec, nonché ogni variazione successiva di tali dati identificativi.

La disposizione riconosce, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati personali generati nell'ambito dell'attività lavorativa svolta tramite piattaforma, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

L’effettività della presente disposizione è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria comminata dagli ultimi due commi.

L’**articolo 9** introduce l'obbligo per le piattaforme digitali di assicurare un'effettiva supervisione umana dei sistemi automatizzati utilizzati nell'organizzazione del lavoro.

Al riguardo, è previsto che le piattaforme effettuino, con periodicità almeno biennale e con il coinvolgimento dei rappresentanti delle persone che

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, una valutazione dell'impatto delle decisioni automatizzate sulle condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento.

Per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente disposizione, le piattaforme digitali impiegano risorse umane adeguate, dotate delle competenze tecniche, della formazione specifica e dell’autonomia necessaria.

Qualora emergano rischi discriminatori o violazioni dei diritti delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali, la piattaforma è tenuta ad adottare le necessarie misure correttive, fino alla modifica o alla cessazione dell'utilizzo del sistema automatizzato.

La disposizione stabilisce inoltre che le decisioni aventi effetti particolarmente pregiudizievoli sulla posizione lavorativa della persona, quali ad esempio la limitazione, sospensione, risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale, ovvero la chiusura dell’account, devono essere adottate esclusivamente da un soggetto umano. In caso di violazione della disposizione di cui al primo periodo, la decisione adottata è nulla.

Anche in tale ipotesi, la disposizione commina una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’**articolo 10** disciplina il diritto di ottenere una spiegazione della decisione assunta, formulata in modo semplice, chiaro, trasparente e comprensibile, prevedendo che le piattaforme digitali individuino a tal fine un referente adeguatamente formato, dotato delle competenze e dell'autorità necessarie a fornire chiarimenti sulle motivazioni della decisione e, ove ne ricorrano i presupposti, a promuoverne il riesame.

Con riferimento alle decisioni suscettibili di incidere in modo particolarmente significativo sulla posizione della persona che svolge il lavoro mediante piattaforma, quali la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, la mancata retribuzione della prestazione o altri provvedimenti aventi effetti equivalenti sul rapporto contrattuale, è previsto l'obbligo di comunicare una motivazione scritta entro il momento in cui la decisione produce effetti.

L'articolo disciplina inoltre il diritto della persona interessata e dei suoi rappresentanti di richiedere il riesame della decisione automatizzata, imponendo alla piattaforma l'obbligo di fornire una risposta motivata entro termini certi e, qualora sia accertata una violazione dei diritti dell'interessato, di procedere tempestivamente alla rettifica della decisione e all'adozione delle misure correttive necessarie, ivi compresa la modifica o la cessazione del sistema decisionale automatizzato responsabile, al fine di prevenire il ripetersi di analoghe violazioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

Infine, viene precisato, in conformità alla direttiva, che la disciplina non trova applicazione nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che rivestono anche la qualifica di utenti commerciali ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150.

Sono previste anche in questo caso delle sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle di competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

L'**articolo 11** chiarisce che le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari sono tenuti al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'**articolo 12** prevede che le piattaforme digitali introducano specifiche misure volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e molestie nel lavoro.

A tal fine è previsto l'obbligo per le piattaforme di adottare adeguate misure organizzative e di attivare canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni trasmesse, nel rispetto della disciplina in materia di *whistleblowing,* in quanto compatibile.

L'**articolo 13** disciplina gli obblighi di informazione e consultazione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti in relazione all'introduzione o alle modifiche sostanziali dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati impiegati nell'organizzazione del lavoro.

La disposizione prevede che tali informazioni siano comunicate per iscritto in modo trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e usando un linguaggio semplice e chiaro e che la consultazione si svolga nel rispetto della disciplina generale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, assicurando così il coordinamento tra la disciplina speciale del lavoro mediante piattaforme digitali e il quadro normativo nazionale già vigente.

Al fine di garantire un'effettiva partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di consultazione, è inoltre riconosciuta la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un esperto di propria scelta per l'esame delle caratteristiche tecniche dei sistemi automatizzati e dei relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro. Per le piattaforme digitali che occupano più di 250 lavoratori nel territorio nazionale, i costi dell'esperto sono posti a carico della piattaforma, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla complessità delle questioni oggetto della consultazione, mentre la frequenza del ricorso all'assistenza specialistica è demandata alla contrattazione collettiva o agli accordi stipulati tra la

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

piattaforma e i rappresentanti delle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali.

L'**articolo 14** disciplina gli obblighi di trasparenza posti a carico delle piattaforme di lavoro digitali nei confronti delle autorità pubbliche competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

A tal fine, la disposizione individua le informazioni che le piattaforme, mediante trasmissione telematica al SIISL, sono tenute a mettere a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il tramite di quest'ultimo, delle altre autorità competenti nonché dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Tali informazioni riguardano, in particolare, il numero delle persone che operano attraverso la piattaforma, la relativa situazione contrattuale e occupazionale, le condizioni generali applicabili ai rapporti instaurati, i principali dati concernenti l'attività lavorativa svolta e gli intermediari eventualmente impiegati dalla piattaforma.

La disposizione stabilisce altresì la periodicità dell'aggiornamento delle informazioni, prevedendo un regime differenziato per le micro, piccole e medie imprese, nonché l'obbligo di aggiornamento in occasione delle modifiche sostanziali dei termini e delle condizioni contrattuali applicate ai lavoratori.

Al fine di assicurare l'effettività dell'attività di vigilanza e controllo, è inoltre previsto che le piattaforme forniscano, su richiesta delle autorità competenti, ogni ulteriore informazione concernente il lavoro prestato e la situazione occupazionale delle persone che operano mediante piattaforme digitali. Le medesime autorità e i rappresentanti delle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali possono altresì richiedere chiarimenti e informazioni integrative, anche con riferimento ai rapporti contrattuali, cui la piattaforma è tenuta a rispondere con tempestività e mediante una risposta adeguatamente motivata.

L'**articolo 15** demanda a un decreto ministeriale la definizione degli standard tecnici e delle modalità operative necessarie per l'attuazione del sistema di interoperabilità previsto dal precedente articolo 14. Al riguardo, si segnala che il decreto in argomento sarà adottato in coordinamento con il decreto ministeriale previsto per l'attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

L'articolo 16 prevede che le piattaforme digitali assicurino alle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci, idonei a consentire lo scambio di informazioni tra i lavoratori e con i rispettivi rappresentanti.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

Tali canali devono essere resi noti tramite adeguata informazione e accessibili in modo equo e non discriminatorio. La disposizione individua, inoltre, i requisiti di riservatezza, accessibilità e protezione dei dati personali cui tali strumenti devono conformarsi.

In caso di inadempimento, sono comminate delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'**articolo 17** introduce tutele contro comportamenti ritorsivi o discriminatori conseguenti all'esercizio dei diritti riconosciuti dal decreto. È, inoltre, prevista la possibilità di attivare la tutela amministrativa innanzi all'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'**articolo 18** vieta il licenziamento e ogni misura equivalente adottata in conseguenza dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal decreto. La disposizione introduce inoltre un regime di inversione dell'onere della prova a tutela del lavoratore.

L'articolo 19 disciplina la cooperazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e le altre amministrazioni competenti ai fini dell'effettiva applicazione della disciplina introdotta dal decreto.

La disposizione regola inoltre la cooperazione con le autorità degli altri Stati membri nelle ipotesi di attività transnazionale delle piattaforme digitali, prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità europea del lavoro secondo quanto previsto dalla direttiva.

L'articolo 20 reca disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di intelligenza artificiale.

In particolare, viene precisato che le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nonché della legge 23 settembre 2025, n. 132 e dei relativi decreti attuativi, restando fermi gli obblighi previsti da tali fonti qualora i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati impiegati dalle piattaforme digitali siano qualificabili come sistemi di intelligenza artificiale.

La disposizione chiarisce altresì il riparto delle competenze tra le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, cui spettano le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1689, e le autorità competenti ai sensi del presente decreto, quali il Garante per la protezione dei dati personali, l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri enti istituzionalmente competenti, prevedendo forme di cooperazione e di scambio delle informazioni tra le medesime autorità.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

L'articolo coordina inoltre gli obblighi informativi gravanti sulle piattaforme digitali, stabilendo che le informazioni rese ai lavoratori in merito all'utilizzo dei sistemi automatizzati siano fornite nel rispetto sia della disciplina introdotta dal presente decreto sia delle disposizioni contenute nella legge n. 132 del 2025, nei relativi decreti attuativi e nel decreto legislativo n. 152 del 1997, assicurando che esse siano formulate con linguaggio chiaro, semplice, trasparente ed esaustivo.

L'**articolo 21** reca disposizioni comuni in materia di sanzioni prevede l'applicazione dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui con un'azione od omissione siano commesse più violazioni della medesima disposizione, nonché della diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ove le inosservanze siano comunque materialmente sanabili.

L' **articolo 22** reca le modifiche di coordinamento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, necessarie ad assicurare il pieno recepimento dell'articolo 12 della direttiva e ad integrare stabilmente la disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali nel sistema generale della prevenzione.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a garantire che i rischi specifici connessi all'organizzazione algoritmica del lavoro siano adeguatamente considerati nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con l'evoluzione delle modalità di organizzazione della prestazione lavorativa.

L'**articolo 23** reca le modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, coordinando la nuova disciplina con quella già vigente in materia di lavoro tramite piattaforme e di tutela dei rider.

Viene inoltre attribuito all'Osservatorio permanente il compito di monitorare l'applicazione delle nuove disposizioni.

L'**articolo 24** reca le modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, estendendo alle piattaforme digitali gli obblighi informativi concernenti l'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati previsti dalla normativa sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

L'**articolo 25** reca le modifiche al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, adeguando la disciplina delle comunicazioni obbligatorie alle definizioni introdotte dal presente decreto e coordinando gli obblighi informativi relativi al lavoro mediante piattaforme digitali.

L'**articolo 26** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati **ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN**

Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 27** disciplina il regime transitorio e stabilisce l'entrata in vigore del decreto al 2 dicembre 2026.

Fino alla piena operatività del sistema informativo previsto dal decreto continuano ad applicarsi le modalità telematiche già vigenti per la trasmissione delle informazioni richieste alle piattaforme digitali.

Camera dei Deputati **ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN**

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:
(Direttiva:)

DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

Transposition deadline(s): 2 dicembre 2026
(Scadenza/e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):
(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Veneto 56, Roma

ufficiolegis@lavoro.gov.it

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):
(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):)

Attuazione della Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table: **Updated on:**
(Tabella di concordanza:) **(Aggiornata il:)**

Directive (Direttiva)		**Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)**	**National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)**		**Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ *Link* alla versione consolidate se disponibile)**
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	**Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)**		**Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)**	**Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)**	
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	1. Scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante		Articolo 1 Oggetto e finalità	1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e introduce misure volte a migliorare	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme digitali nei modi seguenti: a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; b) promuovendo la trasparenza, l'equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme		Articolo 2 Ambito di	le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone fisiche che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	digitali; e c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere. 2. La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un		applicazione	situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo una crescita equa e sostenibile delle piattaforme digitali.. (…) 1. Il presente decreto si applica a tutte le piattaforme di lavoro digitali, come definite dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, che, a prescindere dalla sede di stabilimento, determinano l'organizzazione e le modalità di esecuzione del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. La presente direttiva stabilisce inoltre norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di			lavoro svolto sul territorio nazionale, anche in modalità da remoto o in rete. 2. Il presente decreto si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che hanno o che, sulla base di una valutazione dei fatti, si ritiene che abbiano un contratto o rapporto di lavoro subordinato, ai lavoratori autonomi, a coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi i	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. 3. La presente direttiva si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell'Unione, a			rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile.				
Articolo 2 Definizioni	1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: a) «piattaforma di lavoro digitale»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti: i) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad		Articolo 3 Definizioni	1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «piattaforma di lavoro digitale»: qualunque persona fisica o giuridica che eroga un servizio che soddisfa tutti i seguenti requisiti: 1) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, programmi e procedure informatiche; 2) è fornito su richiesta di un	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile; ii) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; iii) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo; iv) comporta l'uso di sistemi di monitoraggio			destinatario del servizio; 3) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione della prestazione di lavoro svolta da individui a titolo oneroso, indipendentemente dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione che può anche essere da remoto; 4) comporta l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; b) «lavoro mediante	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; b) «lavoro mediante piattaforme digitali»: il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell'Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l'individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra			piattaforme digitali»: la prestazione lavorativa organizzata tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolta sul territorio nazionale sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e i soggetti di cui alle lettere c) e d) del presente comma, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra detti soggetti o un intermediario	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	l'individuo o un intermediario e il destinatario del servizio; c) «persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali»: un individuo che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati; d) «lavoratore delle piattaforme			e il destinatario del servizio; c) «persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali»: chiunque svolga un lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati; d) «lavoratore delle piattaforme digitali»: qualunque persona che svolga un lavoro mediante	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	digitali»: qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia; e) «intermediario»:			piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro subordinato in conformità all'ordinamento nazionale; e) «intermediario»: una persona fisica o giuridica che, al fine di rendere disponibile il lavoro mediante piattaforme digitali ad una piattaforma di lavoro digitale o per mezzo di quest'ultima, alternativamente: 1) instaura un rapporto contrattuale con	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	una persona fisica o giuridica che, al fine di rendere disponibile il lavoro mediante piattaforme digitali a una piattaforma di lavoro digitale o per mezzo di quest'ultima: i) instaura un rapporto contrattuale con tale piattaforma di lavoro digitale e un rapporto contrattuale con la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; oppure ii) rientra in una catena di subappalto tra			tale piattaforma di lavoro digitale e un rapporto contrattuale con la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; 2) rientra in una catena di appalto e subappalto tra tale piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; f) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, liberamente eletti, e le organizzazioni	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	tale piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; f) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, quali i sindacati e i rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori delle piattaforme digitali conformemente al diritto e alle prassi nazionali; g) «rappresentanti			sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; g) «rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali»: i rappresentanti dei lavoratori di cui alla lettera f), i rappresentanti dei lavoratori autonomi, liberamente eletti, e i soggetti a cui i lavoratori possano legalmente conferire specifico mandato;	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali»: i rappresentanti dei lavoratori e, nella misura in cui siano previsti dal diritto e dalle prassi nazionali, i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai lavoratori delle piattaforme digitali; h) «sistemi di monitoraggio automatizzati»: i sistemi utilizzati per effettuare, o che sostengono,			h) «sistemi di monitoraggio automatizzati»: i sistemi utilizzati per effettuare, o che sostengono, il monitoraggio, la supervisione o la valutazione, tramite strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o delle attività svolte nell'ambiente di lavoro, anche raccogliendo dati personali; i) «sistemi decisionali automatizzati»: sistemi che impiegano	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	il monitoraggio, la supervisione o la valutazione, tramite strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o delle attività svolte nell'ambiente di lavoro, anche raccogliendo dati personali; i)«sistemi decisionali automatizzati»: i sistemi utilizzati per prendere o sostenere, tramite strumenti elettronici,			strumenti elettronici per assumere o sostenere decisioni che incidono significativamente sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare decisioni che influenzano l'assunzione, l'accesso agli incarichi di lavoro e la relativa organizzazione, i guadagni, compresa la fissazione del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	decisioni che incidono significativamente sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare decisioni che influenzano la loro assunzione, il loro accesso agli incarichi di lavoro e la relativa organizzazione, i loro guadagni, compresa la fissazione del prezzo dei singoli incarichi,			prezzo dei singoli incarichi, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione o suo equivalente e la situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura del loro account. 2. Non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale di cui al comma 1, lettera a), quelle piattaforme che si limitano a fornire i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	la loro sicurezza e salute, il loro orario di lavoro, il loro accesso alla formazione, la loro promozione o suo equivalente, e la loro situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura del loro account. 2. La definizione di «piattaforma di lavoro digitale» stabilita al paragrafo 1, lettera a), non comprende i prestatori di un servizio il cui			senza organizzare il lavoro svolto dagli individui, tra cui: a) i prestatori di un servizio il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, mobili o immobili; b) le piattaforme digitali mediante le quali soggetti non professionisti possono rivendere beni; c) i prestatori di servizi che organizzano le attività di volontariato; d) i prestatori di servizi, compresi i servizi di trasporto di persone o merci o i servizi di pulizia,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni o che consente la rivendita di beni da parte di individui che non sono professionisti.			per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria. 3. Non rientrano nella definizione di «intermediario» di cui al comma 1, lettera e), i fornitori di servizi che svolgono attività accessorie, quali la contabilità, la pubblicità o la fornitura di veicoli o attrezzature che non sono direttamente connessi al lavoro mediante	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				piattaforme digitali.	
Articolo 3 Intermediari	1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che, qualora una piattaforma di lavoro digitale si avvalga di intermediari, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione garantito a norma della presente direttiva alle		Articolo 4 Intermediari	1. Alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le medesime tutele riconosciute dal presente decreto a coloro che hanno un rapporto contrattuale diretto con una piattaforma di lavoro digitale. 2. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	persone che hanno un rapporto contrattuale diretto con una piattaforma di lavoro digitale. A tal fine, gli Stati membri adottano misure, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, per istituire meccanismi adeguati che comprendano, se del caso, sistemi di responsabilità solidale.			al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	
Articolo 4 Determinazione della corretta situazione occupazional	1. Gli Stati membri si dotano di procedure adeguate ed efficaci per		Articolo 5 Presunzione legale	1. Il rapporto di lavoro tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro	La disposizione non necessita di uno specifico intervento che

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

e	verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche attraverso			mediante tale piattaforma si presume subordinato quando, dai fatti, ivi compreso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, relativi all'effettiva esecuzione ed organizzazione della prestazione lavorativa, emergono elementi che indicano direzione e controllo, salvo prova contraria. 2. Costituiscono elementi di fatto, indicatori della direzione e controllo	recepisca per intero la prescrizione unionale, in quanto l'ordinamento nazionale già contempla un sistema di procedure e strumenti idonei a verificare e garantire la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e, conseguentemente, il corretto inquadramento occupazionale delle persone che svolgono attività lavorativa, ivi

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	l'applicazione della presunzione legale di rapporto di lavoro a norma dell'articolo 5. 2. L'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro si basa principalmente sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, compreso l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell'organizzazione del lavoro mediante			dell'esecuzione della prestazione del lavoro, l'organizzazione del lavoro da parte delle piattaforme digitali, la soggezione del lavoratore alle indicazioni e alle direttive specifiche impartite dalla piattaforma e relative ai contenuti della prestazione, alle modalità e ai tempi di svolgimento della stessa. 3. Resta ferma la presunzione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito,	comprese quelle operanti mediante piattaforme digitali. In particolare, il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante la disciplina della razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, attribuisce agli organi di vigilanza competenti specifiche funzioni di accertamento

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati. 3.Qualora l'esistenza di un rapporto di lavoro sia accertata, la parte o le parti responsabili degli obblighi del datore di lavoro sono chiaramente identificate conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.			con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, per i rapporti ivi disciplinati. 4. La corretta qualificazione della situazione occupazionale può essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa, nonché certificata dalle Commissioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, su istanza della persona interessata o dei suoi rappresentanti, cui è conferito	e controllo in materia di rapporti di lavoro, legislazione sociale e applicazione dei contratti collettivi, assicurando gli strumenti necessari per verificare, sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, la corretta qualificazione giuridica del rapporto e l'adempimento dei conseguenti obblighi di legge.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				mandato. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alla presunzione di subordinazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026. 5. Per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale di cui al comma 1 si applica solo al periodo successivo a tale data. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alla	Tale quadro normativo è integrato dalle disposizioni e dagli indirizzi operativi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che orientano l'attività di vigilanza verso l'accertamento dell'effettiva natura dei rapporti di lavoro, anche nei settori caratterizzati dal ricorso a modelli organizzativi innovativi e dall'impiego di piattaforme

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				presunzione di subordinazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.	digitali, sulla base delle concrete modalità di esecuzione della prestazione e degli indici elaborati dalla normativa e dalla giurisprudenza. Il sistema vigente consente, pertanto, agli organi ispettivi di accertare l'eventuale difformità tra la qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto e le

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					sue effettive modalità di svolgimento, nonché di adottare i conseguenti provvedimenti volti al ripristino della legalità e alla corretta applicazione della disciplina lavoristica, previdenziale e assicurativa.
Articolo 5 Presunzione legale	1. Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale		Articolo 5 Presunzione legale	1. Il rapporto di lavoro tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma si presume	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma			subordinato quando, dai fatti, ivi compreso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, relativi all'effettiva esecuzione ed organizzazione della prestazione lavorativa, emergono elementi che indicano direzione e controllo, salvo prova contraria. 2. Costituiscono elementi di fatto, indicatori della direzione e controllo dell’esecuzione della prestazione del lavoro,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una presunzione legale confutabile efficace di rapporto di			l'organizzazione del lavoro da parte delle piattaforme digitali, la soggezione del lavoratore alle indicazioni e alle direttive specifiche impartite dalla piattaforma e relative ai contenuti della prestazione, alle modalità e ai tempi di svolgimento della stessa. 3. Resta ferma la presunzione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro che costituisce un'agevolazione procedurale a vantaggio delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché la presunzione legale non abbia l'effetto di aggravare gli obblighi a carico delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o dei loro rappresentanti nei procedimenti			112, per i rapporti ivi disciplinati. 4. La corretta qualificazione della situazione occupazionale può essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa, nonché certificata dalle Commissioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, su istanza della persona interessata o dei suoi rappresentanti, cui è conferito mandato. La disposizione di cui al primo	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	per determinare la loro corretta situazione occupazionale. 3. La presunzione legale prevista dal presente articolo si applica a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la determinazione della corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. 4. Le persone che svolgono un			periodo si applica anche alla presunzione di subordinazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026. 5. Per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale di cui al comma 1 si applica solo al periodo successivo a tale data. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alla presunzione di subordinazione di cui all'articolo 12	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i loro rappresentanti hanno il diritto di avviare i procedimenti di cui al paragrafo 3, primo comma, per determinare la corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. 5. Qualora ritenga che una persona che svolge un lavoro			del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	mediante piattaforme digitali possa essere erroneamente classificata, l'autorità nazionale competente avvia azioni o procedimenti appropriati, conformemente al diritto e alle prassi nazionali al fine di determinarne la corretta situazione occupazionale. 6. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	corso a tale data, la presunzione legale prevista al presente articolo si applica solo al periodo che decorre da tale data.				
Articolo 6 Quadro di misure di sostegno	Gli Stati membri stabiliscono un quadro di misure di sostegno al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto della presunzione legale. In particolare: a) elaborano orientamenti adeguati, anche sotto forma di raccomandazioni concrete e				La disposizione riveste carattere prevalentemente programmatico e di indirizzo, in quanto demanda agli Stati membri la definizione di un quadro di misure di sostegno volto ad assicurare l'effettiva

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	pratiche, affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la presunzione legale, anche per quanto riguarda le procedure per confutarla; b) elaborano orientamenti e stabiliscono procedure adeguate per le autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle				applicazione della presunzione legale, individuando una serie di strumenti – quali orientamenti operativi, procedure di coordinamento tra le autorità competenti, attività di vigilanza e ispettive e iniziative di formazione – la cui concreta configurazione è rimessa agli ordinamenti nazionali, nel rispetto del

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	prassi nazionali, anche sulla collaborazione tra le autorità nazionali competenti, affinché le stesse individuino, affrontino e perseguano attivamente le piattaforme di lavoro digitali che non rispettano le norme applicabili alla determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; c) prevedono				diritto e delle prassi interne. L'ordinamento nazionale risulta già sostanzialmente coerente con le finalità perseguite dalla disposizione, disponendo di un articolato sistema di vigilanza e controllo in materia di lavoro e legislazione sociale, di strumenti di indirizzo e orientamento rivolti agli operatori, nonché di meccanismi di coordinament

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	controlli e ispezioni efficaci effettuati dalle autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, e in particolare istituiscono, se del caso, controlli e ispezioni su specifiche piattaforme di lavoro digitali qualora l'esistenza di un rapporto di lavoro tra tale piattaforma e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sia stata accertata da				o e collaborazione tra le autorità competenti. Nell'ambito di tale sistema sono altresì previste attività di formazione e aggiornamento del personale preposto alla vigilanza, suscettibili di essere adeguate all'evoluzione dei modelli organizzativi e tecnologici del lavoro. In considerazione della natura prevalentemente

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	un'autorità nazionale competente, garantendo nel contempo che tali controlli e ispezioni siano proporzionati e non discriminatori; d) prevedono una formazione adeguata per le autorità nazionali competenti e garantiscono la disponibilità di competenze tecniche nel settore della gestione algoritmica, per consentire loro di svolgere i compiti di cui alla lettera b).				programmatica della disposizione e dell'esistenza nell'ordinamento interno di strumenti già idonei a perseguirne le finalità, non si ravvisa la necessità di introdurre, in sede di recepimento, ulteriori disposizioni di rango legislativo. Resta ferma la possibilità di adottare, nell'ambito delle competenze delle amministrazio

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					ni interessate, ulteriori misure di carattere amministrativo, operativo o formativo – ivi compresi specifici orientamenti applicativi – qualora, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della nuova disciplina e delle esigenze manifestate dall'utenza, dagli operatori e dalle autorità competenti, se ne ravvisi l'opportunità al fine di

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					assicurare la piena ed efficace operatività della presunzione legale.
Articolo 7 Limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati	1. Le piattaforme di lavoro digitali, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: a) non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; b) non trattano		Articolo 6 Tutela dei dati personali nei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati	1. Nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, sin dall'avvio delle procedure di assunzione o selezione, le piattaforme di lavoro digitali che utilizzano sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati e l'intermediario responsabile del trattamento dei	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; c) non raccolgono dati personali di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo un lavoro mediante			dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016: a) non possono trattare dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; b) non possono trattare dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	le stesse o non si sta proponendo di svolgerlo; d) non trattano dati personali per prevedere l'esercizio di diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione stabiliti nella Carta; e) non trattano dati personali per desumere l'origine razziale o etnica, lo			rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; c) non possono raccogliere dati personali relativi a una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo tale lavoro o non si sta proponendo di svolgerlo; d) non possono trattare dati personali che incidono sull'esercizio di diritti fondamentali, ivi compresi la libertà di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, comprese le malattie croniche o la sieropositività, lo stato emotivo o psicologico, l'adesione a un sindacato, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona; f) non trattano i dati biometrici, quali definiti all'articolo 4, punto 14), del regolamento			associazione, il diritto di negoziazione e le azioni collettive, nonché il diritto all'informazione e alla consultazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; e) non possono trattare dati personali per desumere informazioni relative all'origine razziale o etnica, allo status di migrante, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, alla disabilità, allo stato di salute,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	(UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l'identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati. 2. Il presente articolo si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali dall'inizio della procedura di assunzione o di selezione.			comprese le malattie croniche o la sieropositività, allo stato emotivo o psicologico, all'adesione a un sindacato, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; f) non possono trattare dati biometrici, come definiti dall'articolo 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, per stabilire l'identità della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, confrontandoli con i dati	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	3. Oltre ai sistemi di monitoraggio automatizzati e ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche alle piattaforme di lavoro digitali qualora queste utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.			biometrici di altre persone fisiche conservati in una banca dati. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle piattaforme di lavoro digitali che utilizzano sistemi automatizzati che prendono o supportano decisioni che incidono sulle persone che svolgono un lavoro mediante tali piattaforme. (…)	
Articolo 8 Valutazione d'impatto	1. Il trattamento dei dati personali da		Articolo 7 Valutazione	1. Le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

sulla protezione dei dati	parte di una piattaforma di lavoro digitale mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Nell'effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell'impatto del		d'impatto sulla protezione dei dati personali nei sistemi automatizzati delle piattaforme di lavoro digitali	sono tenuti alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sentite le persone che svolgono la prestazione lavorativa presso la piattaforma medesima e i loro rappresentanti. 2. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione di cui al comma 1 ai rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulla protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ivi incluso sulle limitazioni del trattamento a norma dell'articolo 7 della presente direttiva, le piattaforme di lavoro digitale, agendo in			digitali tramite documento scritto o in modalità elettronica. 3. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 1, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i loro rappresentanti presentano denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, che procede ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 1997.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti. 2. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione di cui al paragrafo 1 ai rappresentanti dei lavoratori.				
Articolo 9 Trasparenza	1. Gli Stati membri		Articolo 8 Trasparen	1. Le piattaforme di lavoro digitali e	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati	impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Tali informazioni		za dei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati	l'intermediario se titolare del trattamento dei dati, fermi restando gli obblighi informativi a carico dei datori di lavoro e dei committenti previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, hanno l'obbligo di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	riguardano: a) per quanto concerne i sistemi di monitoraggio automatizzati: i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione; ii) le categorie di dati e azioni monitorate, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del destinatario del servizio; iii) l'obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo;			digitali e, su richiesta, le autorità giudiziarie e amministrative competenti, riguardo all'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Gli adempimenti, derivanti dal presente comma e dall'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, possono essere assolti con un unico documento informativo quando abbiano ad oggetto i medesimi sistemi	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	iv) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l'eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all'interno di un gruppo di imprese; b) per quanto concerne i sistemi decisionali automatizzati: i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione; ii) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali			e le medesime informazioni. 2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano: a) con riferimento ai sistemi di monitoraggio automatizzati: 1) se tali sistemi sono in uso o in fase di introduzione; 2) le categorie di dati e azioni monitorate, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del destinatario del servizio; 3) l'obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo;	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	sistemi; iii) le categorie di dati e i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto e l'importanza relativa di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni; iv) i motivi alla base delle			4) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l'eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all'interno di un gruppo di imprese; b) con riferimento ai sistemi decisionali automatizzati: 1) se tali sistemi sono in uso o in fase di introduzione; 2) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi; 3) le categorie di dati e i principali	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	decisioni di limitare, sospendere o chiudere l'account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole; c) tutte le categorie di decisioni prese o sostenute da sistemi			parametri di cui tali sistemi tengono conto, nonché l'impatto di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni; 4) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l'account della persona che svolge un lavoro	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	automatizzati che incidano in qualsiasi modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. 2. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica. Le informazioni sono presentate in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un			mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole; c) tutte le categorie di decisioni prese o sostenute da sistemi automatizzati che incidono in qualsiasi modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	linguaggio semplice e chiaro. 3. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in modo conciso le informazioni di cui al paragrafo 1 sui sistemi e sulle relative caratteristiche che incidono direttamente su di loro, comprese, laddove applicabili, le loro condizioni di lavoro: a) al più tardi il			digitali. 3. Le piattaforme di lavoro digitali e l'intermediario forniscono le informazioni di cui al comma 2 in modo trasparente, chiaro, intellegibile e facilmente accessibile mediante documento scritto, che può essere anche in forma elettronica. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, le piattaforme di lavoro digitali, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, comunque qualificato,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	primo giorno di lavoro; b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell'esecuzione del lavoro; e c) in qualsiasi momento su loro richiesta. Inoltre, su richiesta delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali forniscono loro in modo			comunicano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma i dati identificativi del titolare o del gestore della piattaforma medesima, sia esso persona fisica o giuridica, tra cui il nome, ovvero la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché ogni variazione successiva di tali dati identificativi. 4. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono ai	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche. 4. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono ai rappresentanti dei lavoratori in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche. Essi forniscono tali informazioni:			rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le informazioni sui relativi sistemi utilizzati e le loro caratteristiche in modo completo e dettagliato. Le informazioni sono fornite: a) prima dell'utilizzo dei sistemi; b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	a) prima dell'uso di detti sistemi; b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell'esecuzione del lavoro; e c) in qualsiasi momento su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle autorità nazionali competenti in modo completo e dettagliato le informazioni di			monitoraggio dell'esecuzione del lavoro; c) in qualsiasi momento, su richiesta dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. 5. Le informazioni sono, altresì, fornite in qualsiasi momento alle autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in modo completo e dettagliato in forma scritta o tramite modalità elettronica. 6. Le piattaforme di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento su loro richiesta. 5. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione. Le informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 2, prima dell'avvio di detta procedura, in modo conciso e riguardano solo i sistemi di monitoraggio			lavoro digitali forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 alle persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione presso la medesima piattaforma. Le informazioni sono fornite prima dell'avvio della procedura di assunzione o di selezione, in modo conciso e riguardano solo i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati utilizzati in detta procedura. 7. Le persone	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati utilizzati in detta procedura. 6. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno diritto alla portabilità dei dati personali generati attraverso l'esecuzione del lavoro nel contesto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati di una piattaforma di lavoro			che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno diritto alla portabilità dei dati personali generati attraverso l'esecuzione del lavoro nel contesto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati di una piattaforma di lavoro digitale, comprese valutazioni e recensioni, senza pregiudicare i diritti del destinatario del servizio ai sensi del regolamento	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	digitale, comprese valutazioni e recensioni, senza pregiudicare i diritti del destinatario del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. La piattaforma di lavoro digitale fornisce gratuitamente alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali gli strumenti atti ad agevolare l'effettivo esercizio del loro diritto alla portabilità di cui			(UE) 2016/679. 8. La piattaforma di lavoro digitale fornisce gratuitamente, alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli strumenti atti ad agevolare l'effettivo esercizio del loro diritto alla portabilità di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 e al comma 6 del presente articolo. Su richiesta della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 e al primo comma del presente paragrafo. Su richiesta della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale trasmette tali dati personali direttamente a terzi.			lavoro digitale trasmette tali dati personali direttamente a terzi. (…)	
Articolo 10 Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati	1. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione		Articolo 9 Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatiz	1. Le piattaforme di lavoro digitali sorvegliano ed effettuano, con cadenza almeno biennale e con la partecipazione dei rappresentanti di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro		zati e dei sistemi decisionali automatizzati e valutazione dell'impatto delle decisioni	cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), la valutazione dell'impatto delle decisioni individuali adottate o supportate da sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, anche mediante gli indicatori di cui all'articolo 9-bis, comma 2-sexies, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro. 2. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti per supervisionare e valutare in modo efficace l'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati o dai sistemi decisionali automatizzati. Le persone			modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale valutazione include, ove possibile, anche le decisioni sulle condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento applicate a tali soggetti. 2. Le piattaforme di lavoro digitali impiegano risorse umane adeguate, dotate delle competenze tecniche, della formazione specifica e dell'autorità e autonomia necessarie per: a) svolgere una supervisione e	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	incaricate dalla piattaforma di lavoro digitale di svolgere la funzione di supervisione e valutazione dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione, comprese quelle necessarie per non accogliere le decisioni automatizzate. Tali persone godono di protezione contro il licenziamento o equivalenti, contro l'adozione di			una valutazione efficaci dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; b) intervenire al fine di rifiutare o modificare le decisioni automatizzate. 3. Per i sistemi di monitoraggio automatizzati e i sistemi decisionali automatizzati qualificabili come	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli per aver esercitato le loro funzioni. 3. Qualora dalla supervisione o dalla valutazione di cui al paragrafo 1 emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro nell'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da			sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, gli obblighi di cui al comma 2 si intendono assolti con le misure di sorveglianza umana adottate ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento (UE) 2024/1689. 4. Le persone incaricate di svolgere le funzioni di cui al comma 2 possono adire l'autorità giudiziaria e le altre autorità	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati hanno violato i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica del sistema di monitoraggio automatizzato o del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo,			amministrative competenti in sede stragiudiziale per la tutela avverso il licenziamento o altre misure equivalenti, provvedimenti disciplinari o altri trattamenti pregiudizievoli eventualmente adottati in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni dalle piattaforme digitali. L'adozione di misure o trattamenti pregiudizievoli determina, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	al fine di evitare tali decisioni in futuro. 4. Le informazioni sulla valutazione a norma del paragrafo 1 sono trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le piattaforme di lavoro digitali mettono altresì tali informazioni a disposizione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle autorità nazionali			dell'Ispettorato nazionale del lavoro della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 5. Nei casi in cui dalla supervisione o dalla valutazione di cui al comma 1 emerga un rischio elevato di azioni di natura discriminatoria sul lavoro mediante l'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	competenti su loro richiesta. 5. Qualsiasi decisione di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l'account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente è presa da un essere umano.			decisionali automatizzati ovvero si rilevi che una decisione individuale adottata o supportata dai suddetti sistemi abbia comportato la violazione dei diritti delle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali adottano le necessarie misure correttive, ivi comprese le modifiche o la cessazione dell'uso del sistema di monitoraggio o del sistema	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				decisionale automatizzato responsabile, per evitare la reiterazione delle medesime azioni o decisioni. 6. Le piattaforme digitali trasmettono i risultati relativi alla valutazione eseguita a norma dei commi da 1 a 5 tramite apposito documento scritto, anche in formato elettronico, entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione stessa, ai rappresentanti delle persone che lavorano mediante	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				piattaforme digitali. Tali documenti sono, altresì, resi disponibili alle persone che svolgono lavoro tramite piattaforme digitali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle altre autorità competenti che ne facciano espressa richiesta. 7. Ogni decisione che comporti la limitazione, sospensione, risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale, la chiusura dell'account o	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				altra misura che arrechi un pregiudizio equivalente nei confronti di una persona che svolge un lavoro tramite piattaforma digitale è adottata esclusivamente da un essere umano. In caso di violazione della disposizione di cui al primo periodo, la decisione adottata è nulla. (…)	
Articolo 11 Riesame umano	1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che svolgono un lavoro mediante		Articolo 10 Diritto al riesame umano delle decisioni	1. Nel caso in cui venga adottata o supportata da un sistema decisionale automatizzato una decisione che	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme digitali abbiano il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione, in forma orale o scritta, dalla piattaforma di lavoro digitale per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato. La spiegazione è fornita in modo trasparente e intelligibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Gli Stati membri provvedono affinché le		automatizzate nelle piattaforme digitali	incide sul rapporto contrattuale o sulle condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, tali persone hanno diritto ad avere, dalle medesime piattaforme digitali o da chi gestisce il sistema automatizzato, ivi compreso l'intermediario, una spiegazione, in forma scritta, resa in modo semplice, chiaro, trasparente e comprensibile, entro quindici giorni dalla	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme di lavoro digitali diano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali la possibilità di rivolgersi a una persona di contatto designata dalla piattaforma di lavoro digitale per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di tale decisione. Le piattaforme di lavoro digitali garantiscono che tali persone di contatto dispongano della competenza,			richiesta. 2. A tal fine, le piattaforme di lavoro digitali designano una persona di contatto facilmente raggiungibile per discutere e fornire chiarimenti sui fatti, sulle circostanze e sui motivi di tale decisione e, al ricorrere dei presupposti, per il riesame della decisione stessa. Le piattaforme forniscono le necessarie informazioni sulle modalità per rivolgersi alla persona di contatto	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, senza indebito ritardo e al più tardi il giorno in cui la decisione acquista efficacia, una motivazione scritta per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato di limitare,			designata. 3. Le piattaforme assicurano che la persona di contatto di cui al comma 2 sia dotata di adeguata competenza, di formazione specifica e dell'autorità necessarie per esercitare efficacemente tale funzione. 4. In caso di decisioni adottate o supportate da un sistema decisionale automatizzato che comportino la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account della persona che	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	sospendere o chiudere l'account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi decisione di non retribuire il lavoro prestato dalla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi decisione in merito alla situazione contrattuale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi			svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la mancata retribuzione del lavoro svolto ovvero che abbiano conseguenze sulla sua situazione contrattuale o effetti equivalenti sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di altro rapporto contrattuale, la piattaforma di lavoro digitale o l'intermediario che gestisce il sistema decisionale, tramite il referente designato, è	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	decisione con effetti analoghi o qualsiasi altra decisione che incida sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di un altro rapporto contrattuale. 2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che agiscono per loro conto			tenuto a fornire una motivazione scritta alla persona interessata entro il giorno in cui la decisione acquista efficacia. 5. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i loro rappresentanti che agiscono per loro conto hanno il diritto di richiedere alla piattaforma il riesame delle decisioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A seguito di tale richiesta, la piattaforma è tenuta a fornire una risposta scritta	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	hanno il diritto di chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di riesaminare le decisioni di cui al paragrafo 1. La piattaforma di lavoro digitale risponde a tale richiesta fornendo alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali una risposta sufficientemente precisa e adeguatamente motivata mediante un documento scritto, che può			sufficientemente precisa e adeguatamente motivata, anche in formato elettronico, da rendere entro quattordici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Qualora la decisione di cui al comma 1 assunta dal sistema automatizzato comporti una violazione dei diritti della persona che svolge un lavoro tramite piattaforme digitali, la piattaforma è tenuta a rettificare tale decisione senza ritardo e,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	essere in forma elettronica, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento della richiesta. 3. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 violi i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale rettifica tale decisione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dall'adozione della decisione. Qualora tale			comunque, entro quattordici giorni dall'adozione della stessa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 7. Ove non sia possibile procedere alla rettifica della decisione ai sensi del comma 6, la piattaforma di lavoro digitale è tenuta a risarcire il danno ingiustamente cagionato. 8. In ogni caso, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure correttive necessarie, ivi compresa la modifica o la	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	rettifica non sia possibile, la piattaforma di lavoro digitale offre un adeguato risarcimento del danno subito. In ogni caso, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro. 4. Il presente articolo non pregiudica le procedure			cessazione del sistema decisionale automatizzato responsabile, onde evitare il rischio che vengano adottate simili decisioni in futuro. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle procedure disciplinari e di licenziamento previste dalla legge vigente, dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dalla prassi nazionale. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	disciplinari e di licenziamento previste dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali. 5. Il presente articolo non si applica alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che sono anche «utenti commerciali» quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1150.			applicano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che rivestono anche la qualifica di utenti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. (…)	
Articolo 12 Sicurezza e salute	1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel		Articolo 11 Salute e sicurezza dei	1. Le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari sono tenuti al rispetto delle	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali: a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed		lavoratori delle piattaforme digitali	disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare: a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere h) e i), del presente decreto, per la sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici; b) valutano,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	ergonomici; b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro; c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione. 2. In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l'informazione e			inoltre, se le garanzie di tali sistemi siano adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro; c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione; d) qualora facciano ricorso al lavoro intermediato mediante piattaforme digitali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), valutano gli specifici rischi derivanti dall'uso di tale tipologia	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE. 3. Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente			contrattuale e adottano le specifiche misure di prevenzione e protezione in collaborazione e cooperazione con l'intermediario in conformità all'ordinamento nazionale.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale. 4. Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori		Articolo 12 Canali di segnalazione	1. Allo scopo di garantire la salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, per prevenire e combattere le violenze e le	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	delle piattaforme digitali. 5. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci.			molestie nel lavoro, le piattaforme digitali di lavoro introducono misure appropriate di prevenzione e protezione in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera z-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le piattaforme digitali attivano, altresì, appositi	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				canali di segnalazione interni, tramite la individuazione di modelli gestionali organizzativi adeguati e tali da garantire, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione. Si applicano le	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				disposizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in quanto compatibili.	
Articolo 13 Informazione e consultazione	1. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l'informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'informazione e la consultazione,		Articolo 13 Informazione e consultazione	1. Le piattaforme digitali di lavoro e gli intermediari consultano e comunicano per iscritto ai rappresentanti dei lavoratori ovvero, in assenza di questi, direttamente ai lavoratori, le informazioni concernenti l'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o le modifiche	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	quali definite all'articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, dei rappresentanti dei lavoratori da parte delle piattaforme di lavoro digitali riguardino anche le decisioni che possono comportare l'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo. Ai fini del presente paragrafo,			sostanziali al loro utilizzo nel rispetto e in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 2. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta, se necessario, per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Le spese relative all'esperto sono a carico delle piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate secondo le stesse modalità relative all'esercizio dei diritti di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE. 3. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro			digitali che occupano più di duecentocinquanta lavoratori nel territorio nazionale e sono proporzionate alla complessità della questione oggetto di informazione e consultazione. La determinazione della frequenza del ricorso all'esperto è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dall'accordo della piattaforma di lavoro digitale e dei rappresentanti delle persone che svolgono un	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Se una piattaforma di lavoro digitale conta più di 250 lavoratori nello Stato membro interessato, le spese per l'esperto sono a carico della piattaforma di lavoro digitale, a condizione che siano proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire la frequenza delle richieste di un esperto,			lavoro mediante piattaforme digitali. 3. Le informazioni sono fornite ai lavoratori tramite comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in modo trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e usando un linguaggio semplice e chiaro.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	garantendo nel contempo l'efficacia dell'assistenza.				
Articolo 14 Fornitura di informazioni ai lavoratori	Qualora non vi siano rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali informino direttamente i lavoratori delle piattaforme digitali interessati in merito alle decisioni che possono comportare l'introduzione di sistemi di		Articolo 13 Informazione e consultazione	1. Le piattaforme digitali di lavoro e gli intermediari consultano e comunicano per iscritto ai rappresentanti dei lavoratori ovvero, in assenza di questi, direttamente ai lavoratori, le informazioni concernenti l'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o le modifiche sostanziali al loro utilizzo nel	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo. Le informazioni sono fornite mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica, e sono fornite in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.			rispetto e in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 2. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta, se necessario, per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Le spese relative all'esperto sono a carico delle piattaforme digitali che occupano più di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				duecentocinquanta lavoratori nel territorio nazionale e sono proporzionate alla complessità della questione oggetto di informazione e consultazione. La determinazione della frequenza del ricorso all'esperto è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dall'accordo della piattaforma di lavoro digitale e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				digitali. 3. Le informazioni sono fornite ai lavoratori tramite comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in modo trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e usando un linguaggio semplice e chiaro.	
Articolo 15 Disposizioni specifiche per i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai	I rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori possono esercitare i diritti conferiti ai		Articolo 13 Informazione e consultazione	1. Le piattaforme digitali di lavoro e gli intermediari consultano e comunicano per iscritto ai rappresentanti dei lavoratori ovvero, in assenza di questi, direttamente ai lavoratori, le informazioni	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali	rappresentanti dei lavoratori a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, solo nella misura in cui agiscono per conto di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali ma non sono lavoratori delle piattaforme digitali per quanto riguarda la protezione dei loro dati personali.			concernenti l'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o le modifiche sostanziali al loro utilizzo nel rispetto e in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 2. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta, se necessario, per esaminare la	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Le spese relative all'esperto sono a carico delle piattaforme digitali che occupano più di duecentocinquanta lavoratori nel territorio nazionale e sono proporzionate alla complessità della questione oggetto di informazione e consultazione. La determinazione della frequenza del ricorso all'esperto è stabilita dal contratto collettivo	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				nazionale di lavoro o dall'accordo della piattaforma di lavoro digitale e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. 3. Le informazioni sono fornite ai lavoratori tramite comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in modo trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e usando un linguaggio semplice e chiaro.	
Articolo 16 Dichiarazione	Gli Stati membri impongono alle		Articolo 14,	(…) 8. L'obbligo di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

del lavoro mediante piattaforme digitali	piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto degli Stati membri interessati. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi specifici previsti dal diritto dell'Unione a norma dei quali il lavoro deve		comma 8 Accesso alle informazioni sul lavoro mediante piattaforme digitali	dichiarazione del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/2831, si intende assolto mediante le comunicazioni obbligatorie e i flussi informativi di cui al comma 3.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	essere dichiarato agli organi competenti dello Stato membro nelle situazioni transfrontaliere.				
Articolo 17 Accesso alle informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali	1. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano a disposizione delle autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali le informazioni seguenti: a) il numero di persone che svolgono un		Articolo 14, commi da 1 a 7 Accesso alle informazioni sul lavoro mediante piattaforme digitali	1. Le piattaforme di lavoro digitali, mediante un'unica trasmissione telematica al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, interoperabile con la	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata disaggregato per livello di attività e la loro situazione contrattuale o occupazionale; b) i termini e le condizioni generali stabiliti dalla piattaforma di lavoro digitale e applicabili a tali rapporti contrattuali; c) la durata media dell'attività, il numero medio settimanale di ore di lavoro svolte da ciascuna			Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il tramite di questo, delle altre autorità competenti nonché dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le seguenti informazioni:	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	persona e il reddito medio derivante dall'attività delle persone che svolgono regolarmente un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata; d) gli intermediari con cui la piattaforma di lavoro digitale ha un rapporto contrattuale. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali forniscano alle autorità competenti			a) il numero di persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma in modo non occasionale su base mensile, disaggregato per livello di attività relativa all'intensità del lavoro svolto, che potrebbe essere indicata suddividendo il numero di ore lavorate dalle persone per mese, settimana o giorno e la loro situazione contrattuale o occupazionale; b) i termini e le condizioni generali stabiliti dalla piattaforma	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	informazioni sul lavoro prestato dalle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e sulla loro situazione occupazionale. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per ciascuno Stato membro in cui le persone svolgono un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), le informazioni sono fornite solo su richiesta.			di lavoro digitale e applicabili ai rapporti contrattuali instaurati con le persone che lavorano per le piattaforme digitali, esclusi i dati personali; c) le informazioni relative alla durata media dell'attività, al numero medio settimanale di ore di lavoro e al reddito medio derivante dall'attività delle persone che lavorano non occasionalmente tramite la piattaforma digitale, ove richieste; d) l'elenco degli	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno ogni sei mesi e, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), ogni volta che i termini e le condizioni sono modificati nella sostanza. Nonostante il primo comma, per quanto riguarda le piattaforme di lavoro digitali che sono PMI, comprese le microimprese, gli Stati membri possono stabilire che le			intermediari con cui la piattaforma ha un rapporto contrattuale. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 accedono alle informazioni per il tramite del SIISL, secondo le rispettive competenze. L'accesso dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali è assicurato con modalità telematiche dedicate, garantendo la parità informativa. Restano fermi gli	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	informazioni di cui al paragrafo 1 siano aggiornate almeno una volta all'anno. 5. Le autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e dettagli riguardanti le informazioni fornite, compresi dettagli relativi al contratto di			obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 13. 3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), già in possesso delle amministrazioni per effetto delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e dei flussi informativi previdenziali e assicurativi, non sono nuovamente richieste alle piattaforme di lavoro digitali e sono acquisite d'ufficio in cooperazione	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro. Le piattaforme di lavoro digitali rispondono a tale richiesta fornendo una risposta motivata senza indebito ritardo.			applicativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Le piattaforme trasmettono le sole informazioni non ricavabili dai dati già detenuti. 4. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate con cadenza almeno semestrale. Per le piattaforme che rientrano nella definizione di micro, piccole e medie imprese (PMI), le informazioni possono essere aggiornate con cadenza annuale.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				Con riferimento alle modifiche apportate ai termini e alle condizioni generali di cui al comma 1, lettera b), le informazioni devono essere aggiornate a seguito di ciascuna modifica sostanziale. 5. Le piattaforme digitali forniscono tempestivamente e su espressa richiesta delle autorità competenti le informazioni sul lavoro prestato e sulla situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				digitali. 6. Le autorità competenti e, in particolare, quelle di cui al comma 1, nonché i rappresentanti delle persone che lavorano nelle piattaforme digitali possono chiedere ulteriori chiarimenti e dettagli, compresi quelli relativi ai contratti di lavoro. Le piattaforme forniscono una risposta motivata senza indebito ritardo. 7. Le autorità di cui ai commi 5 e 6 acquisiscono preliminarmente in interoperabilità le informazioni	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				già disponibili e richiedono alle piattaforme le sole informazioni ulteriori non altrimenti reperibili. Resta fermo il diritto di ottenere chiarimenti e dettagli, compresi quelli relativi ai contratti di lavoro. (…)	
Articolo 18 Diritto di ricorso	Fatti salvi gli articoli 79 e 82 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese quelle		Articolo 410 Codice di procedura civile Tentativo di conciliazione	Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce	La disposizione si ritiene già vigente nell'ordinamento e, segnatamente, agli articoli 410, 411, 412 e 412-quater cpc

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	il cui rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale è cessato, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.			mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 411	sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione,	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Codice di procedura civile Processo verbale di cognizione	entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 412 Codice di procedur	Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			a civile Risoluzione arbitrale della controversia	deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 412-quater Codice di procedura civile Altre modalità di conciliazione e arbitrato	riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				indicare: 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				comma, e 92. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte	
Articolo 19 Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali	Fatto salvo l'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme				La disposizione non necessita di specifico recepimento normativo, in quanto l'ordinamento nazionale già contempla strumenti che consentono alle persone

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	digitali e i soggetti giuridici che, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a difendere i diritti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono				interessate di avvalersi, conformemente alle regole generali e alle specifiche discipline applicabili, dell'assistenza e della rappresentanza di soggetti delegati nell'ambito dei procedimenti giudiziari e amministrativi posti a tutela dei propri diritti. La previsione unionale, nel riconoscere ai rappresentanti delle persone che svolgono un

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	affinché tali rappresentanti e soggetti giuridici possano agire per conto o a sostegno di una o più persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in caso di violazione dei diritti o degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.				lavoro mediante piattaforme digitali e ai soggetti giuridici aventi un legittimo interesse la possibilità di agire "per conto o a sostegno" degli interessati, rinvia espressamente, quanto alle relative modalità, al diritto e alle prassi nazionali e non impone, pertanto, l'introduzione di una forma generalizzata

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					di legittimazione autonoma ad agire in capo a tali soggetti. In particolare, nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro, l'ordinamento già consente al lavoratore di avvalersi dell'assistenza o della rappresentanza di soggetti delegati, secondo le modalità previste dalla normativa e dalla prassi vigenti, anche nell'ambito

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					degli strumenti di tutela disciplinati dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (cfr. art. 11). Analogamente, nell'ambito giudiziario, resta ferma l'applicazione delle ordinarie regole processuali in materia di rappresentanza, assistenza e tutela dei diritti del lavoratore, nonché delle specifiche forme di legittimazione

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					riconosciute dall'ordinamento nei casi espressamente previsti. Pertanto, tenuto conto del rinvio operato dalla disposizione al diritto e alle prassi nazionali, non si ravvisa la necessità di introdurre un'ulteriore e autonoma forma di legittimazione processuale o procedimentale in capo ai rappresentanti dei lavoratori o ad altri soggetti

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					giuridici, risultando le finalità della disposizione già assicurate dagli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.
Articolo 20 Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme di lavoro digitali forniscano la possibilità, per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, di contattarsi e comunicare tra loro in maniera privata		Articolo 16, commi 1 e 2 Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali	1. Le piattaforme di lavoro digitali assicurano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, l'accesso a canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci anche attraverso la propria infrastruttura digitale o mezzi altrettanto efficaci, al fine di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	e sicura, nonché di contattare i rappresentanti dei lavoratori o essere da loro contattate, attraverso l'infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di astenersi dall'accedere a tali contatti e comunicazioni e dal monitorarli.			consentire di comunicare tra loro e con i rispettivi rappresentanti e di essere da questi ultimi contattate. 2. Le piattaforme digitali sono tenute a garantire che tali canali siano resi noti tramite adeguata informazione e siano accessibili in modo equo e non discriminatorio, che ne sia garantita la riservatezza, che rispettino la normativa in materia di protezione dei dati personali e non siano	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				soggetti a monitoraggio o interferenze indebite da parte del datore di lavoro, che può avvalersi di un soggetto terzo indipendente per la tutela dalle eventuali molestie e violenze perpetuate tramite e all'interno dei suddetti canali. (…)	
Articolo 21 Accesso alle prove	1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti riguardanti le disposizioni della presente direttiva, gli organi				La disposizione si ritiene già coperta da norme attualmente vigenti nell'ordinamento interno. Per il

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	giurisdizionali nazionali o le autorità competenti possano ordinare alla piattaforma di lavoro digitale di esibire qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali dispongano del potere di ordinare l'esibizione delle prove che contengono informazioni				procedimento amministrativo, si possono citare le seguenti: - articolo 4 della legge n. 628 del 1961: attribuisce agli ispettori il potere di chiedere ai datori di lavoro notizie e informazioni, anche in relazione alla documentazione rilevante ai fini della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica e sociale; - articolo 8 del

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	riservate ove le ritengano pertinenti ai fini del procedimento. Essi provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali, allorquando ordinano l'esibizione di tali informazioni, dispongano di misure efficaci per proteggerle.				DPR n. 520 del 1955: disciplina i poteri del personale ispettivo, compreso il potere di visita e vigilanza nei luoghi di lavoro; - articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004: disciplina l'accesso ispettivo, il verbale di primo accesso e la verbalizzazione degli accertamenti: nel verbale devono essere indicate

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					anche le richieste, anche documentali, utili al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti. Per il procedimento giudiziario: - articolo 210 cpc: disciplina il potere del giudice di ordinare l'esibizione di documenti o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

Articolo 22 Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese quelle che sono rappresentanti di tali persone, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte della piattaforma di lavoro digitale e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato alla piattaforma di lavoro digitale o		Articolo 17 Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli	1. L'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti che abbiano presentato un reclamo alla piattaforma di lavoro digitale o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente decreto, ferma	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva.			restando ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall'invalidità dell'atto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, salvo che il fatto costituisca reato. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possono rivolgersi all'Ispettorato	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				nazionale del lavoro, che applica la sanzione, o utilizzare i mezzi previsti dall'articolo 16. 3. La denuncia può essere presentata dall'interessato, dall'organizzazione sindacale o da chi lo rappresenta su sua espressa delega.	
Articolo 23 Protezione dal licenziamento	1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un		Articolo 18 Protezione dal licenziamento e da misure equivalenti	1. Sono vietati il licenziamento e qualsiasi trattamento pregiudizievole delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che siano conseguenza dell'esercizio dei	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro mediante piattaforme digitali, o l'adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l'adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva. 2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che			diritti previsti dal presente decreto. 2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali il cui contratto di lavoro sia stato risolto, che siano state estromesse dal rapporto di lavoro o comunque destinatarie di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti possono chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di fornire i motivi debitamente giustificati delle misure adottate. Alla richiesta di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	ritengono di essere state licenziate, che il loro contratto sia stato risolto o di essere state sottoposte ad azioni con effetto equivalente per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento, della risoluzione del contratto o			cui al primo periodo è fornita per iscritto la risposta entro sette giorni dall'istanza mediante l'impiego delle risorse umane di cui all'articolo 9, comma 2. 3. Qualora le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali facciano ricorso all'autorità giudiziaria competente, lamentando la violazione del comma 1, incombe sulla piattaforma digitale l'onere di provare che i	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	di qualsiasi azione equivalente. La piattaforma di lavoro digitale fornisce tali motivi per iscritto senza indebito ritardo. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra			motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforma digitale non siano riconducibili a quelli di cui al comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti penali, né ai procedimenti nei quali l'accertamento dei fatti è riservato all'autorità giudiziaria o amministrativa	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba alla piattaforma di lavoro digitale dimostrare che il licenziamento, la risoluzione del contratto o la misura equivalente erano basati su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. 4. Agli Stati			competente.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o a un'altra autorità o un altro organo competente. 5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.				
Articolo 24 Controllo e sanzioni	1. L'autorità o le autorità di controllo incaricate di controllare		Articolo 19 Cooperazione amministr	1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per la protezione dei	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili del controllo e del rispetto dell'applicazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679. Il limite massimo per le sanzioni amministrative		ativa	dati personali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le altre autorità competenti cooperano, scambiando le informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nell'ambito di ispezioni e indagini, al fine di garantire l'applicazione del presente decreto e della determinazione	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 5, di tale regolamento si applica in caso di violazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva. 2. Le autorità di cui al paragrafo 1 e le altre autorità nazionali competenti cooperano, se del caso, nell'applicazione della presente direttiva nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare qualora sorgano			del corretto status lavorativo delle persone che svolgono attività su piattaforma digitale. 2. La cooperazione e lo scambio di informazioni hanno luogo in particolare quando sorgano questioni relative all'impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, anche nell'ambito di ispezioni o	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	questioni relative all'impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.			indagini. Lo scambio di informazioni avviene su richiesta o su iniziativa dell'autorità competente interessata, prioritariamente in cooperazione applicativa e in condizioni di interoperabilità ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo che le informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo 14 siano accessibili a tutte	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	3. Le autorità nazionali competenti cooperano attraverso lo scambio di pertinenti informazioni e migliori pratiche sull'attuazione della presunzione legale, con il sostegno della Commissione. 4. Se le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali prestano tale lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la piattaforma di		Articolo 6, comma 3 Tutela dei dati personali nei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati	le autorità competenti senza duplicazione degli adempimenti a carico delle piattaforme, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le autorità nazionali competenti cooperano con le rispettive autorità di altri Stati membri, qualora le piattaforme digitali abbiano la propria sede	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	lavoro digitale, le autorità competenti di tali Stati membri si scambiano informazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva. 5. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in		Articolo 7, comma 3 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali nei sistemi automatizzati delle piattaforme di lavoro digitali Articolo 8, commi 9 e 10 Trasparenza dei	legale presso uno Stato diverso da quello in cui si svolge la prestazione di lavoro, al fine della piena applicazione del presente decreto, a tale scopo avvalendosi anche della Autorità europea del lavoro. (…) 3. Alle violazioni degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 166 del codice in materia di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	attuazione di disposizioni della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall'impresa e al numero di lavoratori interessati.		sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati	protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.. (…) 3. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 1, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i loro rappresentanti presentano denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, che procede ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 152	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	6. In caso di violazioni relative al rifiuto delle piattaforme di lavoro digitali di conformarsi a una decisione giuridica che determina la corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli Stati membri prevedono sanzioni, che possono includere sanzioni pecuniarie.			del 1997. (…) 9. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500 per ciascuna persona interessata che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. La medesima sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				informazione di cui al comma 6, per ciascuna persona interessata che partecipa a una procedura di assunzione o di selezione presso la medesima piattaforma. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5, relativa alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni richieste dai rappresentanti dei lavoratori o dalle autorità competenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 9 commi 8 – 15 Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati e valutazione e dell'impat	euro 1.000 a euro 5.000 per ciascuna violazione. 10. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 9 competono all'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli introiti delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			to delle decisioni	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché dello sviluppo, della manutenzione e dell'evoluzione dei medesimi applicativi, ivi compresa l'estensione dell'architettura	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (…) 8. La mancata effettuazione della valutazione d'impatto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun sistema di monitoraggio automatizzato o decisionale automatizzato interessato. 9. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 10. La mancata adozione delle misure correttive di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 11.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 12. L'adozione di decisioni in violazione di quanto previsto dal comma 7 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000. 13. Le sanzioni sono raddoppiate quando ricorre una o più delle seguenti circostanze: a) sono coinvolti più di cinquanta	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 10, commi 11 – 17 Diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate nelle piattaforme digitali	lavoratori; b) la violazione ha inciso sul compenso; c) la violazione ha comportato la sospensione dell'account; d) la violazione ha comportato la cessazione del rapporto; e) sussiste recidiva nel triennio precedente. 14. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 8 a 13 competono all'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli introiti delle sanzioni sono versati ad	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all’articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				dicembre 2018, n. 136, e della piattaforma di cui, nonché dello sviluppo, della manutenzione e dell'evoluzione dei medesimi applicativi, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				lavoro e delle politiche sociali. 15. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle violazioni concernenti il trattamento dei dati personali e l'utilizzo di sistemi automatizzati in contrasto con il regolamento (UE) 2016/679. (...) 11. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 da parte delle piattaforme digitali o del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				gestore del sistema di decisione di rendere la spiegazione in forma scritta o orale nei termini prescritti nonché degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 12. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 di corrispondere adeguata risposta motivata alle persone che lavorano nelle piattaforme digitali o ai loro	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			Articolo 16, commi 3 e 4 Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali	rappresentanti nei tempi prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per ciascun lavoratore interessato. 13. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro12.000. 14. L'omessa adozione delle misure previste dal comma 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				euro 3.000 a euro 18.000. 15. Le sanzioni per le violazioni di cui ai commi 6 e 8 sono raddoppiate quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze: a) la violazione incide sul compenso; b) la violazione provoca la sospensione dell'attività; c) la violazione determina la chiusura dell'account; d) la violazione comporta la cessazione del rapporto; e) la violazione presenta	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				carattere di reiterazione. 16. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi da 11 a 15 del presente articolo competono all’Ispettorato nazionale del lavoro. Gli introiti delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio	
			Articolo 21 Disposizioni comuni	finanziario, allo stato di previsione del Ministero del	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

			in materia di sanzioni	lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché dello sviluppo, della manutenzione e dell'evoluzione dei medesimi applicativi, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 17. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali e le sanzioni di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 166	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle violazioni concernenti il trattamento dei dati personali. (...) 3. La mancata istituzione di appositi canali di comunicazione nonché l'assenza dei requisiti di riservatezza ed accessibilità dei canali di comunicazione ai sensi dei commi 1 e sono punite con la sanzione	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 4. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo competono all'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli introiti delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché dello sviluppo, della manutenzione e dell'evoluzione dei medesimi applicativi, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 1. Nel caso in cui con un'azione od omissione siano commesse più violazioni della medesima disposizione, si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

				2. A tutte le sanzioni erogate dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi del presente decreto si applica la diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ove le inosservanze siano comunque materialmente sanabili.	
Articolo 25 Promozione della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali	Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, adottano				La disposizione non necessita di specifico recepimento normativo, in quanto l'ordinamento nazionale riconosce e garantisce un

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l'esercizio dei loro diritti relativi alla gestione				ampio spazio all'autonomia delle parti sociali e all'esercizio della contrattazione collettiva, in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 39 della Costituzione. La disposizione unionale, nel richiedere agli Stati membri l'adozione di misure adeguate volte a promuovere il ruolo delle parti sociali e a incoraggiare

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	algoritmica di cui al capo III.				l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, fa espressamente salva l'autonomia delle parti sociali e impone di tenere conto della diversità delle prassi nazionali, lasciando pertanto agli Stati membri un margine di apprezzamento quanto alle modalità attraverso le quali perseguire

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					tali finalità. Nell'ordinamento italiano, le relazioni industriali e la determinazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva sono tradizionalmente rimesse all'autonomia delle parti sociali, alle quali è riconosciuta la facoltà di individuare, nell'ambito della propria autonomia negoziale, i contenuti e le modalità della disciplina

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					collettiva dei rapporti di lavoro, anche con riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro e all'impiego di strumenti e sistemi tecnologici e algoritmici. In tale contesto, non si ravvisa la necessità di introdurre specifiche disposizioni legislative volte a predeterminare forme, contenuti o ambiti di

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					intervento della contrattazione collettiva nel settore del lavoro mediante piattaforme digitali, risultando maggiormente coerente con il sistema nazionale preservare l'autonomia delle parti sociali e la loro capacità di definire, attraverso la libera dinamica negoziale, le forme di tutela più adeguate alle specificità dei

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					settori e dei rapporti interessati. Le finalità promozionali perseguite dalla disposizione devono pertanto ritenersi già coerenti con il quadro ordinamentale nazionale, che riconosce e garantisce l'autonomia collettiva e il libero esercizio della contrattazione collettiva, senza che si renda necessario uno specifico

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

					intervento normativo di recepimento.
Articolo 26 Non regresso e disposizioni più favorevoli	1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori delle piattaforme digitali negli Stati membri, anche in relazione alle procedure stabilite per la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	alle prerogative esistenti dei loro rappresentanti. 2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori delle piattaforme digitali o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori delle				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme digitali, in linea con gli obiettivi della presente direttiva. 3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell'Unione.				
Articolo 27 Divulgazione di informazioni	Gli Stati membri provvedono affinché le misure nazionali di recepimento della presente direttiva, unitamente alle pertinenti				Trattasi di una disposizione che non necessita di recepimento con norma primaria, potendo tale

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	disposizioni già in vigore relative all'oggetto di cui all'articolo 1, comprese le informazioni sull'applicazione della presunzione legale, siano portate all'attenzione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle piattaforme di lavoro digitali, comprese le PMI, nonché del pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite in				divulgazione di informazioni formare oggetto di successivi provvedimenti amministrativi e operativi.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	modo chiaro, intelligibile e facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità.				
Articolo 28 Contratti collettivi e norme specifiche sul trattamento dei dati personali	Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9,				Trattasi di disposizione facoltativa che si è deciso di non recepire.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	10 e 11, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1. Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori delle piattaforme digitali, stabiliscano modalità relative al lavoro mediante				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	piattaforme digitali che differiscono da quelle di cui agli articoli 12 e 13 e, qualora affidino alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, da quelle di cui all'articolo 17.				
Articolo 29 Recepimento e attuazione	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l'effettiva partecipazione delle parti sociali nonché per promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell'attuazione della presente direttiva. 4. Gli Stati				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, ove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per poter garantire sempre i risultati ricercati dalla presente direttiva.				
Articolo 30 Riesame da parte della Commissione	Entro il 2 dicembre 2029 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, delle parti sociali a				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	livello di Unione e dei principali portatori di interessi e tenendo conto dell'impatto sulle PMI, comprese le microimprese, riesamina l'attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative. Nell'ambito del riesame la Commissione presta particolare attenzione all'impatto del ricorso a intermediari sull'attuazione generale della presente				

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

	direttiva e all'efficacia della presunzione legale.				
Articolo 31 Entrata in vigore	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				
Articolo 32 Destinatari	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				

White: Articles/paragraphs where transposition is required

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o miusre volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richeisto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.
(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commmissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 mediante un complessivo intervento di adeguamento e coordinamento dell'ordinamento nazionale in materia di lavoro mediante piattaforme digitali.

L' **articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del decreto legislativo, precisando che esso dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 mediante l'introduzione di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e la tutela dei dati personali delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali.

Si richiamano il regolamento (UE) 2024/1689 e la legge 23 settembre 2025, n. 132, sull'intelligenza artificiale, al fine di precisarne la complementarità.

La norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e di coordinamento con la disciplina nazionale ed europea vigente.

L'**articolo 2** individua l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del decreto.

In particolare, si specifica che il decreto trova applicazione, al comma 1, nei confronti di tutte le piattaforme di lavoro digitali, a prescindere dalla sede di stabilimento, e, al comma 2, in relazione a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante la citata piattaforma, a prescindere dalla formale qualificazione del rapporto di lavoro.

La norma ha natura definitoria, non attribuisce nuove competenze alle amministrazioni pubbliche né introduce nuovi adempimenti a loro carico.

L'**articolo 3** reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto, adeguando la terminologia nazionale a quella utilizzata dalla direttiva.

L'**articolo 4** estende le tutele previste dal decreto anche ai rapporti instaurati tramite intermediari e coordina la nuova disciplina con quella vigente in materia di somministrazione, appalto e subappalto.

La norma non attribuisce nuove funzioni alle amministrazioni pubbliche, limitandosi a precisare il campo di applicazione della disciplina.

L'**articolo 5** introduce una presunzione legale di subordinazione nei rapporti di lavoro mediante piattaforme digitali, individuando, a titolo esemplificativo, degli indicatori della direzione e controllo della prestazione di lavoro ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile e facendo salva la possibilità di fornire la prova contraria, posta a carico della piattaforma digitale stessa.

Per la corretta qualificazione della situazione occupazionale si può ricorrere all'autorità giudiziaria o ad un accertamento in via amministrativa, anche per il tramite delle Commissioni di certificazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, su istanza unilaterale.

Infine, ai commi 3, 4 e 5 è introdotto un coordinamento con la presunzione legale di subordinazione già prevista per i soli *rider* dall'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2026.

Con riferimento ai riflessi sul piano finanziario, si evidenzia che le attività di vigilanza sulla corretta qualificazione e inquadramento del personale occupato, che il presente decreto riconosce al personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali già attribuite ai predetti enti dalla legislazione vigente e, segnatamente, dal decreto legislativo n. 124 del 2004.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Le eventuali attività di certificazione continuano ad essere svolte dalle Commissioni di certificazione già operanti ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, senza modificazioni dell'attuale assetto organizzativo.

Gli adempimenti previsti sono, pertanto, svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** introduce limiti al trattamento di specifiche categorie di dati personali da parte delle piattaforme digitali. Gli obblighi introdotti gravano esclusivamente sui soggetti privati interessati.

Le attività di vigilanza continuano ad essere esercitate dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle competenze già attribuite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'**articolo 7** prevede che le piattaforme digitali effettuino la valutazione d'impatto sui sistemi automatizzati utilizzati nell'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sentite le persone che svolgono la prestazione lavorativa presso la piattaforma medesima e i loro rappresentanti alle quali, poi, devono fornirne gli esiti. Tale obbligo ricade integralmente sulle piattaforme digitali.

Le competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, che viene attivato tramite denuncia degli interessati, si inseriscono nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza già esercitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.

L'**articolo 8** disciplina gli obblighi informativi delle piattaforme digitali e degli intermediari titolari del trattamento in relazione ai sistemi automatizzati impiegati per il monitoraggio e l'adozione di decisioni riguardanti i lavoratori. La disposizione definisce il contenuto minimo delle informazioni, i destinatari, nonché le modalità e i tempi di comunicazione, prevedendo specifici obblighi nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti, delle autorità competenti e dei candidati. Le informazioni devono essere fornite in forma scritta, anche elettronica, in modo trasparente, chiaro e facilmente accessibile. All'avvio del rapporto di lavoro, la piattaforma è inoltre tenuta a comunicare i propri dati identificativi e i relativi aggiornamenti. Infine, è riconosciuto ai lavoratori il diritto alla portabilità dei dati personali generati nell'ambito dell'attività svolta tramite piattaforma, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Gli adempimenti richiesti dalla presente disposizione sono posti integralmente a carico dei soggetti privati interessati.

Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle informazioni svolgono le attività di ricezione e gestione nell'ambito delle competenze istituzionali già esercitate e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo si evidenzia che già l'articolo 1- *bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come integrato ad opera dell'articolo 4, comma 1, lett. *b*) decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, ha previsto a carico di tutti i datori di lavoro o committenti, pubblici e privati, *ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati*, e l'articolo 24 del presente schema di decreto legislativo, modificando l'art. 1- *bis* citato, estende tali obblighi anche alle piattaforme digitali.

L'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2831, stante la specificità del lavoro mediante piattaforme digitali, richiede la previsione di ulteriori elementi informativi che hanno la finalità di dare informativa ai lavoratori, ai loro rappresentanti e alle autorità competenti, "sui sistemi e sulle

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

relative caratteristiche che incidono direttamente su di loro, comprese, laddove applicabili, le loro condizioni di lavoro".

Tali ulteriori obblighi informativi pertanto, si aggiungono a quelli dell'articolo 1-bis mantenendo la loro autonomia.

Le amministrazioni pubbliche che possono richiedere le informazioni alle piattaforme digitali di lavoro sui sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati in ragione dell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali (quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "Ispettorato nazionale del lavoro"; Garante per la privacy, l'Autorità giudiziaria) non sono identificate a priori nello schema di decreto, né nella direttiva europea. Le Autorità amministrative e giudiziarie in sede di eventuale richiesta provvedono alle attività di ricezione, gestione ed eventuale utilizzo delle stesse nell'ambito delle competenze istituzionali già esercitate, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 della disposizione in esame commina una sanzione amministrativa pecuniaria, variamente modulata, nell'ipotesi in cui l'Ispettorato nazionale del lavoro accerti, sulla base della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 149 del 2015, una violazione dei divieti posti dalla disposizione in esame.

Al riguardo, si rappresenta che gli introiti derivanti dalle sanzioni citate verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1746 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), nonché dello sviluppo, manutenzione ed evoluzione, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 9** impone alle piattaforme digitali di garantire una supervisione umana effettiva dei sistemi automatizzati utilizzati nella gestione del lavoro.

A tal fine, devono svolgere almeno ogni due anni una valutazione dell'impatto delle decisioni automatizzate sulle condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento, coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori. Le piattaforme devono inoltre disporre di personale qualificato e autonomo per assicurare il rispetto di tali obblighi. Se emergono rischi di discriminazione o violazioni dei diritti dei lavoratori, sono tenute ad adottare misure correttive, fino alla modifica o alla dismissione del sistema automatizzato. Infine, le decisioni più incisive sul rapporto di lavoro (quali sospensione, cessazione del rapporto o chiusura dell'account) devono essere assunte esclusivamente da una persona fisica; le decisioni adottate in violazione di tale principio sono nulle.

Il comma 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui l'Ispettorato nazionale del lavoro accerti, sulla base della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 149 del 2015, una violazione degli obblighi sopra descritti.

Al riguardo, si rappresenta che gli introiti derivanti dalle sanzioni citate verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo esercizio finanziario al capitolo 1746 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del finanziamento del SILCA, nonché dello sviluppo, manutenzione ed evoluzione, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ad ogni buon conto, si segnala che gli obblighi organizzativi previsti gravano esclusivamente sulle piattaforme.

L'attività amministrativa di controllo continuerà, quindi, ad essere svolta dalle autorità competenti nell'ambito delle attribuzioni già previste dall'ordinamento.

L'**articolo 10** riconosce alle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali il diritto a ottenere una spiegazione delle decisioni adottate, che deve essere fornita in modo semplice, chiaro e comprensibile da un referente adeguatamente formato e competente. Per le decisioni che incidono significativamente sul rapporto di lavoro, come la sospensione o chiusura dell'account o la mancata retribuzione della prestazione, la piattaforma è tenuta a comunicare una motivazione scritta entro il momento in cui la decisione produce effetti. È inoltre previsto il diritto di richiedere il riesame della decisione, con obbligo per la piattaforma di fornire una risposta motivata entro termini certi e, in caso di violazione dei diritti dell'interessato, di rettificare la decisione e adottare le necessarie misure correttive, anche modificando o cessando l'utilizzo del sistema automatizzato. La disciplina non si applica alle persone che operano tramite piattaforma in qualità di utenti commerciali ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150.

Il comma 16 commina una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui l'Ispettorato nazionale del lavoro accerti, sulla base della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 149 del 2015, una violazione degli obblighi sopra descritti.

Al riguardo, si rappresenta che gli introiti derivanti dalle sanzioni citate verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo esercizio finanziario al capitolo 1746 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del finanziamento del SILCA, nonché dello sviluppo, manutenzione ed evoluzione, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si segnala che gli adempimenti conseguenti sono integralmente posti a carico delle piattaforme digitali.

Le eventuali attività di controllo e sanzione delle autorità competenti rientrano, pertanto, nelle funzioni istituzionali già esercitate.

L'**articolo 11** chiarisce che le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari sono tenuti al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008. La norma ha natura ricognitiva e di coordinamento della disciplina vigente.

L'**articolo 12** introduce l'obbligo per le piattaforme digitali di lavoro di adottare misure organizzative e canali interni di segnalazione per prevenire e combattere le molestie e le violenze nel lavoro. I relativi adempimenti gravano esclusivamente sui soggetti privati datori di lavoro, piattaforme digitali e rispondono oltre che all'espressa previsione normativa della direttiva, alle disposizioni della legge di ratifica 15 gennaio, 2021, n. 4 della Convenzione internazionale OIL n. 190 per la prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro.

Si prevede che le piattaforme digitali di lavoro attivino canali di segnalazione interni attraverso modelli organizzativi che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle informazioni trasmesse.

Il suddetto adempimento che grava obbligatoriamente sulle piattaforme digitali di lavoro risponde ad una *ratio* ed esigenze di prevenzione delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. *z-bis*, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Le disposizioni di cui al

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in materia di *whistleblowing*, rispondono a finalità ed esigenze differenti e possono essere prese in considerazione dal datore di lavoro solo sotto il profilo dell'utilizzo dei canali organizzativi di comunicazione predisposti per le eventuali segnalazioni, se rispondenti ai requisiti di riservatezza previsti ed allo scopo di evitare aggravamenti organizzativi.
Le principali Autorità che, in base all'ordinamento nazionale hanno competenza su tali profili, sono l'Ispettorato nazionale del lavoro e le Autorità giudiziarie che esercitano i compiti di ispezione, vigilanza, giudiziarie, supporto e mediazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 13** disciplina gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e dei loro rappresentanti in caso di introduzione o modifica sostanziale dei sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione. Le informazioni devono essere fornite per iscritto in modo chiaro, trasparente e accessibile, mentre la consultazione si svolge secondo la disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 25 del 2007. Per garantire un'effettiva partecipazione, i rappresentanti dei lavoratori possono avvalersi dell'assistenza di un esperto. Nelle piattaforme con oltre 250 lavoratori in Italia, i costi dell'esperto sono a carico della piattaforma, secondo criteri di proporzionalità, mentre le modalità e la frequenza del ricorso all'assistenza specialistica sono demandate alla contrattazione collettiva o agli accordi tra la piattaforma e i rappresentanti dei lavoratori.

Gli obblighi procedimentali e gli eventuali costi derivanti dall'assistenza tecnica degli esperti sono integralmente posti a carico delle piattaforme digitali interessate, nei casi previsti dalla norma.

La disposizione non attribuisce nuove funzioni alle amministrazioni pubbliche né richiede l'istituzione di nuove strutture organizzative.

L'**articolo 14** disciplina la trasmissione delle informazioni da parte delle piattaforme digitali alle amministrazioni competenti mediante il SIISL. L'utilizzo del SIISL consente di avvalersi di un'infrastruttura informatica già operativa e destinata allo scambio di dati tra amministrazioni, evitando la realizzazione di nuovi sistemi informativi.

Le amministrazioni interessate, in particolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Garante per la protezione dei dati personali e le altre autorità competenti, accedono alle informazioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali già previste dalla legislazione vigente.

La trasmissione delle informazioni al SIISL avviene attraverso modalità telematiche, anche mediante servizi di interoperabilità ovvero mediante procedure di trasmissione massiva dei dati, secondo le specifiche tecniche rese disponibili dall'Amministrazione.

Attraverso la PDND è assicurato il riuso delle informazioni già detenute dalle amministrazioni, prevenendo duplicazioni degli adempimenti informativi a carico delle piattaforme digitali, in coerenza con il principio di semplificazione amministrativa e di interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

Pertanto, l'attuazione delle disposizioni relative alla trasmissione e alla condivisione delle informazioni avviene mediante il riuso di piattaforme e sistemi informativi già operativi, in conformità ai principi di interoperabilità e di *once only* di cui all'articolo 50, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2026, n. 19. Eventuali adeguamenti applicativi sono riconducibili alle ordinarie attività di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi istituzionali e sono sostenuti nell'ambito delle risorse già disponibili.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L’**articolo 15** demanda a un decreto ministeriale la definizione degli standard tecnici e delle modalità operative necessarie per l'attuazione del sistema di interoperabilità previsto dal precedente articolo 14. L'infrastruttura di scambio non richiede sviluppi *ex novo*, ma il riuso della PDND e delle componenti SIISL già esistenti, in coerenza con il principio *once-only* di cui all’articolo 50, comma 2-*quater*, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'attuazione della disposizione avviene, quindi, mediante infrastrutture tecnologiche già disponibili e senza la realizzazione di nuovi sistemi informativi.

L’articolo 16 prevede che le piattaforme digitali mettano a disposizione delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforma canali di comunicazione privati, sicuri ed efficaci, idonei a consentire lo scambio di informazioni tra lavoratori e con i rispettivi rappresentanti.

Il comma 4 commina una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ipotesi in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro accerti, sulla base della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 149 del 2015, una violazione degli obblighi sopra descritti.

Al riguardo, si rappresenta che gli introiti derivanti dalle sanzioni citate verranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo esercizio finanziario al capitolo 1746 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del finanziamento del SILCA, nonché dello sviluppo, manutenzione ed evoluzione, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si segnala che gli obblighi introdotti gravano esclusivamente sulle piattaforme digitali, che provvedono alla realizzazione e gestione dei predetti strumenti con proprie risorse.

Le amministrazioni pubbliche non sono chiamate a realizzare infrastrutture tecnologiche né ad assicurare servizi di gestione o manutenzione dei canali di comunicazione.

L’**articolo 17** introduce specifiche tutele nei confronti delle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori conseguenti all'esercizio dei diritti riconosciuti dal decreto.

È inoltre prevista la possibilità di attivare la tutela amministrativa innanzi all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le attività attribuite all'Ispettorato rientrano nelle ordinarie funzioni di vigilanza e tutela già previste dalla normativa vigente e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’**articolo 18** vieta il licenziamento e le misure equivalenti adottate in conseguenza dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal decreto e introduce uno specifico regime di inversione dell'onere della prova.

La norma incide esclusivamente sul regime sostanziale e processuale di tutela dei lavoratori e non attribuisce nuove competenze alle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 19 disciplina le modalità di cooperazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Garante per la protezione dei dati personali e le altre amministrazioni competenti, nonché la cooperazione con le autorità degli altri Stati membri e con l'Autorità europea del lavoro.

Le attività previste consistono nello scambio di informazioni, nel coordinamento amministrativo e nella collaborazione istituzionale tra amministrazioni già competenti nelle rispettive materie. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle funzioni istituzionali già esercitate dagli enti

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

interessati, che si avvalgono delle infrastrutture digitali e dei canali di cooperazione amministrativa già esistenti.

La disposizione non prevede l'istituzione di nuovi organismi, strutture permanenti o banche dati autonome, né richiede nuove dotazioni di personale. Le amministrazioni interessate provvedono, pertanto, agli adempimenti previsti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 20 reca disposizioni di coordinamento con la disciplina sull'intelligenza artificiale, stabilendo che il decreto si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 (AI *Act*), della legge n. 132 del 2025 e dei relativi decreti attuativi, fatti salvi gli obblighi previsti da tali fonti per i sistemi qualificabili come AI. La disposizione chiarisce inoltre il riparto delle competenze tra le Autorità nazionali per l'AI e le autorità competenti ai sensi del decreto (tra cui il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ispettorato nazionale del lavoro), prevedendo forme di cooperazione e scambio di informazioni. Infine, coordina gli obblighi informativi delle piattaforme digitali, imponendo che le informazioni ai lavoratori siano rese in conformità alla normativa vigente e con un linguaggio chiaro, semplice, trasparente ed esaustivo.

La vigilanza e i poteri ispettivi e sanzionatori relativi alla conformità dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al regolamento (UE) 2024/1689 sono esercitati dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Si tratta di esercizio di attribuzioni già previste a legislazione vigente, alla cui attuazione le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 21** reca disposizioni comuni in materia di sanzioni prevede l'applicazione dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui con un'azione od omissione siano commesse più violazioni della medesima disposizione, nonché della diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ove le inosservanze siano comunque materialmente sanabili.

L' **articolo 22** reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di integrare stabilmente la disciplina relativa ai lavoratori delle piattaforme digitali nel sistema generale della salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche non determinano l'attribuzione di nuove competenze agli organi di vigilanza, ma integrano la disciplina sostanziale già vigente. Le attività di controllo continuano ad essere svolte secondo l'assetto organizzativo esistente.

L'**articolo 23** coordina la disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali con quella già vigente in materia di riders e attribuisce all'Osservatorio permanente il compito di monitorarne l'applicazione. Il monitoraggio è demandato ad un organismo già esistente e già operante nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che può avvalersi dell'ausilio degli Enti vigilati dal medesimo Ministero, nell'ambito della loro ordinaria attività istituzionale e senza ulteriori oneri finanziari.

Le attività sono pertanto svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 24** reca modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, volte ad estendere esplicitamente alle piattaforme di lavoro digitali come espressamente definite dal decreto legislativo di recepimento, gli obblighi informativi concernenti l'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati previsti dall'articolo 1-*bis*. Le disposizioni hanno carattere di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente.

Gli adempimenti informativi derivanti dalla disposizione sono posti a carico delle piattaforme digitali interessate. Le amministrazioni competenti in base all'ordinamento vigente - Ministero del

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro, INPS, INAIL, e il Garante privacy - svolgono i rispettivi compiti istituzionali in materia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 25** reca le modifiche al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, adeguando la disciplina delle comunicazioni obbligatorie alle definizioni introdotte dal presente decreto e coordinando gli obblighi informativi relativi al lavoro mediante piattaforme digitali.

L'**articolo 26** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 27** disciplina il regime transitorio e stabilisce l'entrata in vigore del decreto al 2 dicembre 2026, prevedendo, altresì, che fino alla piena operatività del sistema informativo previsto dal decreto continuano ad applicarsi le modalità telematiche già vigenti per la trasmissione delle informazioni richieste alle piattaforme digitali.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001361/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

Referente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

******

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla *direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali*. A tal fine, il provvedimento realizza un intervento organico sull'ordinamento nazionale, volto a disciplinare in maniera compiuta il lavoro mediante piattaforme digitali, assicurando il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, salute e sicurezza sul lavoro, trasparenza delle condizioni di lavoro e impiego di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali.

La finalità perseguita è quella di rafforzare la tutela delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, una maggiore trasparenza nell'utilizzo degli strumenti di monitoraggio e decisionali automatizzati di gestione del lavoro ed un adeguato livello di protezione dei dati personali. L'intervento mira, altresì, a promuovere condizioni di lavoro eque e dignitose, assicurando forme di supervisione umana delle decisioni automatizzate e favorendo, al contempo, uno sviluppo sostenibile e innovativo del mercato delle piattaforme digitali.

Al riguardo, la legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024) ha conferito apposita delega legislativa al Governo, da esercitarsi oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 11, quali:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

Camera dei Deputati ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'intervento risulta pertanto coerente con gli obiettivi del programma di Governo volti a coniugare innovazione tecnologica e tutela dei diritti dei lavoratori, a promuovere un utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale eventualmente introdotti nelle piattaforme digitali di lavoro e a garantire condizioni di concorrenza e sviluppo sostenibile nell'economia digitale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- Capo III, decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112;
- Artt. 3 e 11, legge 23 settembre 2025, n. 132;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR);
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- Art. 9-*bis*, Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con riguardo all'incidenza dell'intervento normativo sul quadro legislativo e regolamentare vigente, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo contiene quattro disposizioni recanti modifiche espresse a normative già in vigore, al fine di assicurare il corretto e completo recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, nonché il necessario coordinamento con l'ordinamento nazionale. In particolare:

- l'articolo 22 prevede che al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «i poteri decisionali e di spesa» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito delle piattaforme digitali di lavoro come definite ai sensi della legislazione vigente»;

  b) all'articolo 15, comma 1:

  1) alla lettera a), dopo le parole: «per la salute e sicurezza» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dall'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati con particolare riferimento ai possibili rischi di infortuni sul lavoro ed a quelli psicosociali ed ergonomici;»

  2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

Camera dei Deputati ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN

"a-*bis*) la valutazione della adeguatezza delle garanzie dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro";

c) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali come definite ai sensi della legislazione vigente»;

- l'articolo 23 prevede che al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le piattaforme come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91»;

b) al capo V-*bis*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di tutela dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore»;

c) all'articolo 47-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto, dall'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91,»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le piattaforme digitali come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91»;

d) all'articolo 47-*ter* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alle piattaforme digitali come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, si applicano gli obblighi informativi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.»;

e) all'articolo 47-*quinquies*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

f) all'articolo 47-*sexies*, dopo le parole: «27 aprile 2016,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91,»;

g) all'articolo 47-*octies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle funzioni previste dal comma 1, l'Osservatorio assicura anche il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91.».

- l'articolo 24 prevede che al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e le piattaforme digitali come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, sono tenuti»;

b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per le piattaforme digitali».

- l'articolo 25 prevede che all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale,» sono inserite le seguenti «come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91,»;

b) il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 si considera lavoro intermediato da piattaforma digitale quello organizzato dalla piattaforma di lavoro digitale e definito

Camera dei Deputati **ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN**

dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
c) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: «Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale,» sono inserite le seguenti: "come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91,» e le parole: «dal committente» è sostituita dalle seguenti: «dalla piattaforma di lavoro digitale».

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione e semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sulla medesima materia oggetto dello schema di decreto in esame, risultano pendenti i seguenti progetti di legge:

- Atto Camera n. 2004 recante "*Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali, nonché modifiche al codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro, intermediazione illecita ed estorsione, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente controllante*" (iniziativa dell'on. Fossi e altri). Il progetto è stato assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro) in sede referente il 20 marzo 2025; l'esame non risulta ancora iniziato;

- Atto Camera n. 1983 recante "*Introduzione del capo V-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro digitale su piattaforma informatica qualificata*" (iniziativa dell'on. Tassinari). Il progetto è stato assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede referente il 19 novembre 2024; l'esame non risulta ancora iniziato;

- Atto Camera n. 486 recante "*Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali*" (iniziativa dell'on. Orlando). Il progetto è stato assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede referente il 19 febbraio 2024; l'esame non risulta ancora iniziato;

Camera dei Deputati **ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN**

- Atto Camera n. 147 recante "*Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali*" (iniziativa dell'on. Grimaldi). Il progetto è stato assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede referente il 1° aprile 2026; l'esame non risulta ancora iniziato;

- Atto Senato n. 280 recante "*Disposizioni in materia di lavoro digitale*" (iniziativa del sen. Martella ed altri). Il progetto è stato assegnato in sede redigente alla X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale); l'esame non risulta ancora iniziato.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con particolare riferimento alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, la giurisprudenza nazionale ha progressivamente elaborato un orientamento volto a privilegiare le concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto alla qualificazione formale attribuita dalle parti.
In tale ambito assume rilievo centrale la sentenza della Corte di cassazione del 24 gennaio 2020, n. 1663 (caso *Foodora*), che ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazioni prevalentemente personali, continuative ed etero-organizzate dal committente, affermando che, in presenza di tali presupposti, trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato pur in assenza di una formale qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Successivamente, la giurisprudenza di merito ha ulteriormente approfondito il tema dell'utilizzo delle piattaforme digitali e degli algoritmi quali strumenti di organizzazione e controllo della prestazione lavorativa, valorizzando, ai fini della qualificazione del rapporto, elementi quali il potere di organizzazione esercitato dalla piattaforma, i meccanismi di assegnazione delle attività, i sistemi reputazionali e le forme di monitoraggio automatizzato dell'attività lavorativa (*ex multis* sentenza del Tribunale di Palermo n. 3570 del 2020, le sentenze del Tribunale di Torino nn. 1560 del 2023 e 1933 del 2026 e la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 967 del 2025).
Tale approccio esegetico ha trovato conferma anche nella sentenza della Corte di cassazione del 31 ottobre 2025, n. 28772. Nella richiamata pronuncia, gli Ermellini non hanno ritenuto che la natura prevalentemente personale della prestazione venisse esclusa dall'uso di un mezzo proprio, poiché tale requisito deve essere inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari. Per contro, la Cassazione evidenzia come tale profilo attenga «*alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, non alla disciplina applicabile. Pertanto, esso è irrilevante ai fini dell'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, che, in considerazione di determinati elementi, ha appunto la funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo*». Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì ulteriormente valorizzato il requisito dell'etero-organizzazione, ribadendo che «*possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa*».
Non risultano, allo stato, questioni di legittimità costituzionale pendenti riferite a disposizioni aventi oggetto coincidente o direttamente assimilabile a quello disciplinato dal presente schema di decreto legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea; esso risulta necessario per dare piena attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE)

Camera dei Deputati ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN

2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto dello schema decreto in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro, merita di essere richiamata la causa C-692/19, *B c. Yodel Delivery Network Ltd*, nella quale la Corte di giustizia ha fornito importanti indicazioni in ordine alla qualificazione del prestatore di lavoro ai fini del diritto dell'Unione europea. In particolare, la Corte ha affermato che la qualificazione del rapporto deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e dell'effettivo grado di autonomia riconosciuto al prestatore, valorizzando elementi quali la facoltà di avvalersi di sostituti, di accettare o rifiutare incarichi, di prestare attività per terzi e di determinare autonomamente i tempi di lavoro. La Corte ha altresì precisato che spetta in ogni caso al giudice nazionale verificare se tale autonomia sia effettiva ovvero se ricorrano, nella sostanza, elementi idonei a configurare un rapporto di subordinazione.
Sul medesimo versante interpretativo, risulta pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la causa C-505/26, *GlovoApp23*, concernente l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sulla reale autonomia dei prestatori operanti attraverso piattaforme digitali. In particolare, il rinvio pregiudiziale pone il quesito se meccanismi quali sistemi di rating, attribuzione di punteggi reputazionali, priorità nell'accesso agli slot lavorativi e penalizzazioni indirette conseguenti al rifiuto degli incarichi possano integrare forme di esercizio del potere direttivo e disciplinare, tali da rendere solo apparente l'autonomia formalmente riconosciuta al prestatore.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sembrano risultare giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2024/2831 entro il 2 dicembre 2026. Allo stato, non risultano ancora adottati e pubblicati atti nazionali di recepimento della direttiva e non è pertanto possibile individuare linee regolatorie prevalenti sul medesimo oggetto a livello degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Camera dei Deputati ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN

Lo schema di decreto legislativo in esame reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto, adeguando la terminologia nazionale a quella utilizzata dalla direttiva. In particolare, nel testo dell'art. 3, comma 1, lettere dalla *a)* alla *i)*, vengono sancite le definizioni di: «*piattaforma di lavoro digitale*»; «*lavoro mediante piattaforme digitali*»; «*persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali*»; «*lavoratore delle piattaforme digitali*»; «*intermediario*»; «*rappresentanti dei lavoratori*»; «*rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali*»; «*sistemi di monitoraggio automatizzati*»; e «*sistemi decisionali automatizzati*».
Inoltre, al successivo comma 2 del medesimo art. 3, viene specificato che, nella nozione di «*piattaforme digitali*» di cui al comma 1, lett. *a)*, non rientrano quelle che si limitano a fornire i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale, senza organizzare il lavoro degli individui, tra cui: a) i prestatori di un servizio il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, mobili o immobili; b) le piattaforme digitali mediante le quali soggetti non professionisti possono rivendere beni; c) i prestatori di servizi che organizzano le attività di volontariato; d) i prestatori di servizi, compresi i servizi di trasporto di persone o merci o i servizi di pulizia, per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria.
Infine, quanto alla definizione di «*intermediario*» di cui all'art. 3, comma 1, lett. *i)*, il comma 3 del medesimo articolo chiarisce che non vi rientrano i fornitori di servizi che svolgono attività accessorie, quali la contabilità, la pubblicità o la fornitura di veicoli o attrezzature che non sono direttamente connessi al lavoro mediante piattaforme digitali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, avendo, altresì, riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento fa ricorso, agli artt. 22, 23, 24 e 25 alla tecnica della novella legislativa. Sul punto si rinvia, per il dettaglio, alla parte I, paragrafo 3 della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti o espressi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel provvedimento non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Camera dei Deputati **ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN**

L'intervento normativo prevede la necessità di ulteriori provvedimenti attuativi, come di seguito indicato.
In particolare, l'art. 15, comma 1, rimette a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente intervento normativo, la definizione dei tracciati, degli *standard* e delle modalità tecniche dell'unica trasmissione di cui all'articolo 14, delle modalità di accesso delle amministrazioni e dei rappresentanti, dei dati acquisiti in cooperazione applicativa nonché delle garanzie in materia di protezione dei dati personali.
In aggiunta, in relazione alla cooperazione amministrativa, l'art. 19, comma 2, dell'intervento normativo in esame prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individui le modalità per lo scambio di informazioni su richiesta o su iniziativa dell'Autorità competente interessata, prioritariamente in cooperazione applicativa e in condizioni di interoperabilità ai sensi degli articoli 50 e 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo che le informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo 14 del presente schema di decreto legislativo siano accessibili a tutte le autorità competenti, senza duplicazione degli adempimenti a carico delle piattaforme.
Il rinvio ai suddetti provvedimenti attuativi trova giustificazione nella complessità, soprattutto tecnica e di coordinamento amministrativo, della disciplina di cui trattasi che, per natura e grado di dettaglio, non risulta compatibile con una compiuta disciplina legislativa.
Risulta verificata la congruità dei termini previsti per l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.
Infine, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, lo schema di decreto in esame prevede – agli artt. 8, comma 10, 9, comma 14, 10, comma 16, e 16, comma 4 – che gli introiti delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1746 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema Informativo per la Lotta al Caporalato in Agricoltura (SILCA), di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, nonché del loro sviluppo, manutenzione ed evoluzione, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati. In un'ottica futura di implementazione del decreto legislativo in questione, può essere valutata l'opportunità di un monitoraggio sulla materia, attività che parrebbe rientrare nei compiti istituzionali propri dell'*Istituto nazionale di statistica* e dell'*Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche*, rispetto alla quale, dunque, non sembrerebbero ravvisarsi ulteriori costi.

Camera dei Deputati ARRIVO 18 settembre 2026 Prot: 2026/0001548/TN